

XCIV.

TORNATA DEL 9 NOVEMBRE 1888

Presidenza del Presidente FARINI.

Sommario. — *Elenco di omaggi — Seguito della discussione del progetto di legge per facoltà al Governo di pubblicare il nuovo Codice penale — Discorsi dei senatori Vitelleschi e Fusco.*

La seduta è aperta alle ore 2 e 35 pom.

È presente il ministro di grazia e giustizia e dei culti. Più tardi interviene il ministro dei lavori pubblici.

Il senatore, *segretario*, VERGA C. dà lettura del processo verbale della tornata di ieri, il quale viene approvato.

Atti diversi.

Fanno omaggio al Senato:

Il prefetto di Udine, delle *Memorie storiche dei tre ultimi secoli del patriarcato d'Aquileia coordinate e pubblicate del comm. Giuseppe Groppler*;

Il signor Nicolò Mantica, degli *Statuti del comune di Sardi*; di una *Controsservazione sul progetto di un canale d'irrigazione dell'Agro Monfalconese*; di una *Relazione sopra i forni rurali, il pane e la pellagra*;

Il senatore comm. Zini, delle sue *Memorie del duca di Broglie*;

L'avvocato F. Bontempi, del suo *Epilogo di scienza di princijj e di regimi pubblici*;

Il sovrintendente al regio Istituto di studi superiori in Firenze, del *Rendiconto di quella clinica ostetrica pel triennio 1883-85*;

Il presidente della Commissione centrale di beneficenza in Milano, del *Bilancio consuntivo della Cassa di risparmio, del Credito fondiario e del Fondo pensioni dell'anno 1887*;

Il direttore dell'Ufficio di statistica generale della provincia di Buenos-Ayres, dell'*Annuario di quella provincia per il 1886*;

Il direttore generale della Banca Nazionale Toscana, di una *Relazione sulle operazioni di quell'Istituto durante l'anno 1887*;

Il ministro della marina, di 10 esemplari della *Relazione sulle condizioni della marina mercantile nazionale al 31 dicembre 1887*;

Il direttore generale delle poste italiane, di un *Orario grafico delle principali comunicazioni postali del Regno*;

Il direttore della regia scuola d'applicazione per gli ingegneri in Roma, dell'*Annuario scolastico di quell'Istituto per l'anno 1888-89*;

Il direttore della Cassa degli invalidi della marina mercantile, di sei esemplari di una *Relazione sul rendiconto di quella Cassa per il 1887*;

I prefetti di Bergamo, Ferrara, Palermo, Lecce, Massa e Carrara, Bologna, Reggio d'Emilia, Roma e Parma, degli *Atti di quei Consigli provinciali dell'anno 1887-88*;

Il senatore Gadda, prefetto di Firenze, di

un esemplare a stampa della *Monografia delle istituzioni di beneficenza nella provincia di Firenze*;

Il senatore Pierantoni, di un suo libro intitolato: *La pena di morte negli Stati moderni*; e del vol. I del suo *Trattato di diritto internazionale*.

PRESIDENTE. Il signor senatore Pernati scrive pregando il Senato di scusarlo se, per ragioni di malattia, non potrà per qualche tempo prendere parte ai lavori del Senato.

Il signor senatore Mosti scrive pur esso che, essendo da qualche tempo seriamente ammalato, non può e non potrà ancora per qualche mese prendere parte ai lavori del Senato.

Seguito della discussione del progetto di legge:
« **Facoltà al Governo di pubblicare il nuovo Codice penale** » (N. 98).

PRESIDENTE. Ora l'ordine del giorno reca il seguito della discussione del progetto di legge intitolato: « **Facoltà al Governo di pubblicare il nuovo Codice penale per il Regno d'Italia** ».

Ha facoltà di parlare il signor senatore Vitelleschi.

Senatore VITELLESCHI. Signori senatori, onorevole signor ministro. Io parlerò un linguaggio spigliato e franco. Spero che le intenzioni benevole verso ogni persona ed oneste nei loro fini lo scuseranno presso di voi. D'altronde io non saprei, sopra un soggetto così grave, parlare un linguaggio artificioso e convenzionale. E comincerò il mio discorso col ricordare un assioma tanto volgare quanto poco praticamente inteso: che, cioè, *le leggi sono fatte per i popoli e non i popoli per le leggi*; il che vuol dire che il Governo nel proporre e i legislatori nel sanzionarle dovrebbero preoccuparsi assai più delle condizioni di fatto delle popolazioni che non dei sistemi e anche meno delle loro proprie inclinazioni.

I popoli forti, quelli che stampano le loro orme sul cammino della storia, fanno poche leggi e con quelle correggono i loro vizi e provvedono alla loro prosperità. I popoli invece che sono affetti da retorica e da dialettica si compiaciono a moltiplicare leggi, studiandosi di attuare con queste gl'ideali che escogitano con quelle due arti pericolose. La conseguenza dei

due procedimenti diversi si è che i primi camminano dritti alla grandezza, i secondi esauriscono la loro energia in lotte con la natura per l'attuazione di questi ideali diversi e passeggeri i quali, succedendosi secondo le opinioni e la moda dei tempi, si alternano discostandosi tutti egualmente.

A noi non mancano esempi di nazioni le quali, avendo tutte le doti e le qualità per essere prospere e grandi, giacciono prostrate a terra, nient'altro che per essere da un secolo circa il soggetto degli esperimenti di tutti i loro dottrinari.

Egli è per questa stessa ragione che le nazioni forti e pratiche rifuggono generalmente dal codificare, perchè sanno che una legislazione, per buona che sia, difficilmente lo è per tutto, per tutti e per sempre.

Quel Codice che raccoglie la sapienza civile dei Romani non l'han fatto loro, l'han fatto i Greci, e della decadenza!

Dopo quell'epoca il primo tentativo del genere è stato fatto da uno di quei popoli ai quali io ho fatto allusione, e che ne ha fatto l'esperienza in un secolo di vita tempestosa fra il Terrore e la Comune. Da quel momento in poi l'ideale d'ogni buon latino è di avere un Codice completo, e il suo sogno dorato quello che è toccato all'onore. Zanardelli, cioè di presentarne uno, onde è che egli vi porta tanto affetto.

Io accenno a questa condizione speciale della nostra maniera di sentire, perchè senza questa speciale circostanza probabilmente di questo Codice si poteva anche fare a meno. E dei ritocchi gradualmente e successivi alla vigente legislazione, per unificarla e correggere in essa quel che non è più all'altezza dei tempi, sarebbe stato assai miglior partito, inquantochè non si sarebbero turbate troppo profondamente e bruscamente le abitudini contratte e le note costumanze, lo che è sempre un grande vantaggio in fatto di legislazione.

E per soprappiù questo sistema avrebbe avuto l'inestimabile vantaggio di permetterci che ogni e singola misura fosse votata dal Parlamento. Nè ci saremmo trovati di fronte a questo dilemma: O discutere un Codice, che ben lungi dal riconoscere che sia cosa impossibile, perchè noi tutti l'abbiam fatto, non si può negare sia impresa assai difficile; ovvero di abbandonare l'onore, la libertà, la fortuna di tutti i cittadini

d'Italia a un voto di fiducia: il qual voto di fiducia, per verità, a me fa tanto specie che ci sia chi l'accetti quanto chi lo dia.

Ma da che si hanno da fare Codici, per lo meno quando si fanno, si dovrebbero fare adatti alle popolazioni per le quali si fanno e che vi devono essere soggette.

Ora, me lo perdoni l'on. Zanardelli, pel quale io professo la più sincera stima, ma io non saprei escogitare un Codice men fatto per gli Italiani del secolo XIX di quello che sta sottoposto alle nostre deliberazioni.

Non dico che questo Codice non sia un'opera giuridica e un'opera d'arte eccellente. Le mie lodi non avrebbero alcuna autorità, e perciò non v'insisto maggiormente; ma lo credo volentieri, e forse anche un Codice ideale, per un popolo egualmente ideale, per un popolo X, ma non lo ritengo adatto per il popolo italiano.

E se le mie affermazioni avessero qualcosa di vero, l'onorevole guardasigilli non dovrebbe averselo per male, perchè egli avrebbe in ciò la sorte comune a molti uomini d'ingegno i quali vedono il mondo attraverso il loro cervello e per conseguenza diverso da quello che è.

Quest'è la ragione per la quale i paesi largamente dotati di una mediocrità equilibrata e pratica fanno miglior cammino di quelli dove abbondano i grandi ingegni. Per questo stesso ordine d'idee, pur rendendo omaggio all'altissima competenza di tutti i membri della Commissione, e anzi in ragione di questa stessa competenza io avrei desiderato che la Commissione stessa che ha avuto l'incarico di riferire sul Codice penale fosse riuscita meno esclusivamente tecnica.

Il tecnicismo è come l'ingegno: non vede che un lato solo della questione. Quando il mondo è governato dagli ingegneri, non si fanno che strade e ponti; quando vi hanno la parola libera i medici, non si fanno che regolamenti sanitari.

Noi abbiamo sperimentato il governo dei preti; ora sperimentiamo quello dei legali.

Ora, in un tempo nel quale si è gettato il discredito sopra tanti altri Codici, il Codice penale è rimasto presso a poco la sola manifestazione universalmente consentita dal senso morale di una nazione, e come tale esso deve essere l'espressione della sua coscienza. E quindi, la parte tecnica e dei tecnici è la minore,

perchè non può e non deve concorrervi che per l'ordinamento e, direi quasi, la forma; devono invece in esso avere voce ed essere prese in considerazione nella sua compilazione tutte le maniere di sentire e di pensare, e principalmente il senso comune.

Ora io vi mostrerò in questo stesso Codice gli effetti della prevalenza del tecnicismo sul senso comune, della scienza sulla coscienza. E in ciò facendo io farò precedere alcune considerazioni generali sulla struttura del Codice alla trattazione del soggetto che mi ha mosso a parlare.

E la prima che mi sovviene non appartiene unicamente al Codice presentato dall'onor. Zanardelli.

Essa concerne in una certa misura tutti i Codici penali presentati dai diversi guardasigilli, incominciando da quello presentato dall'onorevole presidente dell'attuale Commissione. Essa s'appunta all'assenza d'ogni criterio di moralità intrinseca e proprio nell'apprezzazione e nella classificazione degli atti umani. Se io non erro, nel Codice presentato dall'onor. Vigliani i reati erano classificati in ragione delle pene che loro erano attribuite. Strana cosa invero che, mentre i reati sono più severamente puniti perchè più gravi, sia poi questa stessa severità di pena che determini la loro gravità, e un reato sia considerato più grave solamente perchè punito più gravemente.

Ma lasciamo pure andare i giuochi di parole che hanno poca importanza e veniamo alla sostanza.

In sostanza, se non è la moralità propria dell'atto che ne determina la gravità, ma sono le pene, che gli si attribuiscono, la conseguenza logica è che non si ha che ad aggravare una pena per aggravare l'importanza stessa dell'atto, e che aggravando indefinitamente la pena se ne può accrescere indefinitamente la gravità. In una parola, con questo metodo di classificazione si sostituisce alla moralità assoluta ed eterna, per quanto queste parole possano significare nelle cose umane, l'arbitrio del legislatore. Finchè dureranno vive le tradizioni di quella moralità alla quale noi siamo stati tutti informati, mediante l'educazione cristiana, i pericoli non saranno da questo lato per la pubblica morale molto gravi, perchè il legislatore è mantenuto nella diritta via dalla co-

scienza pubblica e non potrà allontanarsene gran fatto.

Ma a seconda che la discussione libera e sfrenata che vi si fa d'attorno roderà queste tradizioni, quale guida rimarrà più al legislatore, dal momento che ogni criterio di moralità intrinseca è sparito nella classificazione dei reati? Nessun'altra che la sua opinione, il suo arbitrio, quando non saranno i suoi interessi e le sue passioni. E chi è praticamente il legislatore? Se è uno solo, non ho mestieri di farvi comprendere come sia orribile ed assurdo di sostituire ai canoni della morale gli interessi, le passioni, i capricci di un uomo. La storia dei dispotismi abbonda di documenti in proposito. Ma quando sono cinquecento, è anche peggio.

Che cosa si richiede per ottenere un voto da una Camera? Voi lo vedete in questo momento: ecco un intero Codice, su molte parti del quale dissentono molti e forse anche la maggioranza, se si considera il complesso di tutti coloro che in qualche modo dissentono, di quelli che lo devono approvare, e che pure sarà votato per effetto di un meccanismo parlamentare che, in un caso come questo, mostra specialmente i gravi pericoli di questo sistema di classificazione applicato in un regime rappresentativo. E cioè che una ragione politica, una esigenza di partito e perfino una influenza personale può decidere un voto determinante in fatto di moralità con concetti e per cause affatto indipendenti dalla moralità stessa, e senza che vi sia neppure, come vi ha almeno nei dispotismi, chi ne sia responsabile, perchè il voto di un'Assemblea non porta nome, e la responsabilità di tutti si concreta in quella di nessuno.

Io vi darò un esempio dell'applicazione di questo sistema che fa già capolino in questo stesso Codice, dove sta scritto all'art. 101: « Chiunque commette un fatto diretto a sottoporre lo Stato od una parte di esso al dominio straniero ovvero ad alterarne l'unità è punito con l'ergastolo ».

Noi siamo talmente appassionati di questa unità e indipendenza della patria, che io accetto che questo reato sia punito col massimo della pena; ma riconosco però che questo è in me un giudizio di sentimento, un giudizio di passione.

E lo riconosco tanto più inquantochè nelle

condizioni della vita pubblica moderna non credo che praticamente esistano questi individui che hanno il potere di compromettere l'indipendenza ed unità della patria.

Nell'organamento rappresentativo di uno Stato vi potranno essere dei peccati d'intenzione negli individui; ma per quanto costoro si trovino in elevata condizione sociale, non si può immaginare come potrebbero tradurli in atto con risultato di qualche reale importanza. È dunque piuttosto un giudizio *in odium rei et personae* che di reale e assoluta necessità.

Ma poi non si può disconoscere che questo articolo contempla il caso di un vero processo politico; e tanto più che le espressioni usate nell'articolo sono così vaghe che si prestano alle più larghe e pericolose interpretazioni. Con quest'articolo si può fu d'ora mandare all'ergastolo la metà di un partito, di quello stesso partito che vi mandava voi quando preparavate l'unità d'Italia.

Ora, io non dico che, anche al punto di vista della moralità assoluta, l'atto di compromettere la salvezza e l'integrità della patria non sia altamente incriminabile; ma se quell'articolo fosse stato fatto a quella stregua rigorosa, sarebbe fatto altrimenti. Ma, io lo ripeto, questa volta o in questo caso io ritengo che sia accettabile che il massimo della pena sia applicato ai traditori della patria. Ma, seguendo lo stesso sistema, supponete che venga al potere, il che non è impossibile, un partito il quale ami la religione avita tanto quanto e forse anche più che la patria, e logicamente punisca coll'ergastolo il delitto di lesa divinità come voi avete fatto per quello di lesa sovranità popolare; e vedrete risorgere l'inquisizione accanto al processo politico.

Queste sono le conseguenze, questi possono essere i pericoli aderenti a quel che si chiama il metodo della tripartizione quale è stato usato dal Codice Vigliani, ossia della classificazione dei reati fatta esclusivamente sulla base delle pene.

Ma questo sistema ha la sua ragion d'essere in quella ripugnanza ad ogni retta e chiara affermazione che ai nostri giorni la filosofia ha comunicato alle scienze politiche e sociali, che non si estende solamente all'Italia e ai ministri italiani, ma che è comune a molte, se non a tutte le scuole politiche del nostro tempo.

LEGISLATURA XVI — 2^a SESSIONE 1887-88 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 9 NOVEMBRE 1888

A mio avviso, la filosofia ha il diritto e il dovere di dubitare di tutti per cercare il bene; ma le scienze politiche sono essenzialmente affermative. Sul nulla non si fonda nulla. In politica vale meglio una mediocre affermazione che il dubbio il più sottile. Ma intanto lo stato di fatto è che oggi non vi ha ministro del Regno d'Italia che oserebbe dire che cosa è un crimine e che cosa è un delitto, e Dio sa se in molti casi oserebbe affermare quel che è bene e quel che è male.

E pur non limeno fino ai Codici precedenti a quello presentato dall'on. Zanardelli era rimasta ancora a testimonianza di una classificazione morale degli atti la tripartizione, la quale, sebbene non fondata sopra la moralità propria degli atti, contiene per sé stessa un criterio di distinzione dei reati secondo la loro gravità intrinseca.

Ebbene, l'onor. Zanardelli ha tolto anche questa distinzione nominale. Secondo lui, non vi ha più che da un lato sopra una stessa linea i parricidi e i ladroncelli di pochi soldi, e dall'altro i contravventori dei regolamenti di questura e municipali. Queste sono le conseguenze di questo ultimo passo fatto dall'onor. Zanardelli del quale egli ci dà per ragione un concetto tecnico di enritmia nelle pene. Il tecnicismo è salvato, ma ogni concetto morale come base dei giudizi, come ragione delle stesse pene, è sparito dal Codice. E questo è per me un male nel presente, perchè fuorvia la coscienza pubblica, e nell'avvenire perchè può essere pericoloso per la giustizia e la libertà.

La bipartizione contiene altresì un pericolo per una istituzione eminentemente liberale, ossia per la giuria. Purtroppo la giuria è una di quelle istituzioni liberali che è egualmente in diffidenza ai partiti retrogradi e agli avanzati, e quindi non è che sia una istituzione assicurata, quantunque sia indubitatamente una delle più grandi garanzie di libertà. Ora, col sostituire la bipartizione alla tripartizione, sparisce un criterio, il criterio più sicuro per l'assegnazione delle competenze, e quindi la loro maggiore garanzia.

Tutti questi appunti paiono a me assai gravi in riguardo al sistema che è la base del presente Codice, secondo il quale l'assegnazione delle pene non ha nessun rapporto determinato e scientifico con la moralità intrinseca degli

atti della quale l'apprezzamento rimane così all'arbitrio del legislatore.

Ma giacchè non si ha da parlare che di pene, parliamo delle pene.

L'onor. ministro ha ridotto tutte le pene alla prigione, come quel valente artista che era il Paganini che con una sola corda poteva rendere tutti i suoni. L'onor. ministro colla sola prigione tratta tutte le infinite combinazioni della moralità umana. Ed egli considera questo un progresso. Triste progresso, in fede mia.

Io non so immaginare nulla di più orribile che la lunga prigionia. Questa mutilazione degli uomini nel fiore della vita, delle più nobili delle loro facoltà in quelle sentine di corruzione e di demoralizzazione che sono le prigioni mi fa orrore. Leggendo le poche parole con le quali il ministro definisce l'ergastolo, non ho potuto difendermi da un senso di ribrezzo.

Ed il ministro è dello stesso avviso, poichè citando un testo che ora non ricordo, egli riconosce che in molti casi la prigione è peggiore della morte. Ma egli ne trae un argomento che non mi parrebbe alla sua altezza se non fosse dettato da una pietà industriosa. Il ministro diventa crudele per avere il diritto di esser pietoso; egli dice: l'ergastolo è peggiore che la morte, e quindi non vi lamentate che io abbia abolita la pena capitale.

No, onorevole ministro. La sofferenza non ha nulla a vedere colla giustizia. Tutta la rivoluzione del diritto penale è stata fatta per diminuire, per quanto era possibile, la sofferenza nell'esercizio della giustizia, la quale ha certe esigenze che certo non si scompagnano mai dalla sofferenza, ma non ne dipendono.

Ma quello poi che non è esatto è che la prigione rimpiazza la pena di morte nell'animo dei suoi clienti: poichè la prigionia lunga è peggiore della pena di morte per lei o per me, ma non per i delinquenti comuni.

Domandi a tutti i nostri colleghi avvocati e magistrati: quale è prima, la sola cosa che cerca il delinquente appena si trova sotto processo? È di avere salva la vita. Egli sa che il resto si accomoda. La perdita della vita è la sola che, a buona ragione, colpisce in modo intollerabile la loro immaginazione. Ma si potrebbe sperimentare anche un altro modo di prova: e cioè di fare una girata nelle prigioni offrendo ai prigionieri l'esecuzione capitale in cambio delle

loro sofferenze e tenere un conto esatto di tutte le adesioni.

La lunga prigionia per gli animi elevati è una pena assai peggiore della morte, e, per i suoi risultati, lo è forse anche per i suoi abituali clienti in quanto che li corrompe, li abbrutisce e ne fa peggior strazio che la morte: ma non perciò rimpiazza in alcun modo la pena di morte in quanto che per coloro che sono esposti ad incontrarla non è ritenuta come tale.

La prigionia, siccome l'ultimo supplizio, sono due necessità sociali, delle quali probabilmente non si farà mai a meno, ma non ci è nemmeno da vantarsi di averne moltiplicato l'uso nè per l'una nè per l'altra.

Il ministro respinge la pena di morte e la deportazione; della prima parleremo fra breve. Ma la deportazione! Perché il ministro la respinge?

Egli non lo dice. Egli si contenta di citare alcune autorità e respinge la cosa *a priori*. Ora sta in fatto che gl'Inglese, i quali se ne sono valse assai largamente, *ex post facto* ne hanno dovuto rilevare alcuni inconvenienti, ma tuttavia con questo sistema essi ci han fatto l'Australia, la quale ai tempi nei quali si è fatta senza deportazione non si sarebbe potuta fare.

È evidente che tutte le cose umane hanno il loro doppio lato, il buono e il difettoso, e il progresso della vita civile e delle scienze consiste nel liberare le cose il più che si può dal secondo in favore del primo. Ora la deportazione ha reso grandi servigi alla società; l'Inghilterra le deve la sua pace interna ed una parte di mondo, e, se le leggende non sono affatto assurde, a qualche cosa di analogo noi stessi dovremmo la capitale del Regno.

Se non che, io che sono propenso ad accordare gran peso all'eredità, non credo che sia saggio e prudente il riprodurre la razza degli assassini e dei ladri professionali, e molto meno di contaminare con simile genia delle società oneste. E quindi dovrebbero essere esclusi dalla deportazione i delitti che accennano a malvagità congenita o incurabile. Ma due terzi forse dei disgraziati che languiscono nelle nostre prigioni vi si trovano per gli effetti di una legislazione pedante e complicata, per titoli concernenti a reati che non accennano a malvagità congenita o consuetudinaria, e che anzi sono sovente il portato di energie

fuorviate e perturbate nel loro naturale sviluppo. Ebbene, tutti costoro, perchè invece di compirne la corruzione nelle nostre prigioni, voi non li mandate nella terra dei Bogos che dopo così nobile sangue versato e non poco denaro speso comincierebbe coll'aver una ragione d'essere e a trovare dei difensori interessati?

Voi abborrite dalla deportazione come vi spaventate dell'emigrazione.

Eh! dell'emigrazione fino ad un certo punto si capisce che i Governi non si chiamino soddisfatti, perchè siccome l'uomo non va a cercare il meglio che quando non sta bene, così si comprende che essi sentano rimorso, si allarmino ogni volta che si accentui o si accresca sotto di loro, come essendo in gran parte opera loro, e che perciò, sebbene essa sia un segno di virilità e una sorgente di prosperità, sia tenuta in diffidenza dai Governi che la producono e per sopra più non sanno dirigerla e servirsene.

Ma per la deportazione non vi ha neppure questa scusa. E, proprio qui, permettetemi che io dica liberamente il mio pensiero: questo Codice sarà un'opera d'arte stupenda, ma manca in esso quel non so che di virile, di maschio che fa i forti, i grandi popoli.

Da questo Codice sono escluse tutte le forti espiasioni, quella della vita, l'altra dell'uomo che abbandona una patria che offese per conquistarne e meritane un'altra con l'energia e col lavoro.

Tutto ciò è escluso da questo Codice. In esso non si riscontra altro che una espiazione di natura contemplativa, la solitudine, un sistema di meditazione, che, come concetto educativo, ricorda gli esercizi spirituali del padre Caravita, con in più gli orrori della prigionia.

In questo Codice tutto è sacrificato alla conservazione della vita. Tutto, purchè sia salva la vita del deinquente. Tutto, purchè si risparmi quella che il ministro chiama una irreparabile iattura e lo è infatti, ma il ministro ne argomenta come se fosse la sola della sua specie, come se vi fosse a questo mondo alcuna iattura che fosse riparabile, come se vent'anni di lavori forzati o la perdita dell'onore fossero riparabili, e come se a questa iattura non fossero sottoposti tutti anche senza aver commesso alcun delitto.

Ebbene, il concetto che domina nelle forti

generazioni è affatto diverso. Per sapere vivere gli uomini forti anzitutto devono saper morire, morire come uomini onesti per mantenersi tali, e devono saper morire quando non lo sono più per espiare di non essersi conservati tali.

Io ho parlato di una tendenza mistica, e questo non è il solo punto del Codice che mi ricordi questa tendenza.

Osservando gli articoli concernenti i costumi, mi risovvengono i tempi felici dell'eminentissimo vicario. Solo che l'eminentissimo vicario era logico, perchè egli si credeva in diritto di giudicare gli atti secondo la coscienza; eppure io dubito che a quell'epoca l'adulterio commesso dall'uomo fuori del domicilio fosse punito, e soprattutto dall'uomo separato dalla moglie.

La legge civile non può immischiarsi in materia di costumi al di là di quel che è indispensabile per preservare le popolazioni dalla licenza e dalla dissolutezza che corrompono e distruggono le società, e per tutelare la famiglia, ma non può occuparsi dei casi di coscienza. E quindi, onor. ministro, lasci alla coscienza d'ognuno il giudicare se e fino a qual punto quando è separato dalla famiglia si crede obbligato a conservare la castità, e lasci a Dio di giudicare la sua coscienza, perchè tra l'altre cose ella eviterà di lasciare nel Codice due articoli che saranno una fonte inesauribile di espedienti ai rancori femminili per esercitare le loro vendette e forse sperimentare i loro ricatti.

Ma io mi accorgo che è tempo che mi arresti sopra la china di spigolare qua e là nel Codice e discorrere sulla universa materia che vi si contiene. Sarebbe una impresa audace per uomini assai più competenti di me. E quindi io ritorno al soggetto sul quale mi sono proposto di richiamare la vostra attenzione siccome vi ho qui annunciato; cioè, se ed in quale misura questo Codice sia adatto ai nostri costumi. E quindi mi occorre anzitutto delineare, nel modo più sommario e più chiaro possibile, quali sieno in fatto di moralità le condizioni di fatto delle nostre popolazioni.

Io non saprei farlo altrimenti che riassumendo le statistiche criminali del Regno. Esse costituiscono la fede criminale della nazione.

Io non sono entusiasta delle statistiche in tutto e per tutto e specialmente non le accetto senza cauzione quando si tratta di farne ap-

plicazione pratica a un qualche soggetto, ma per acquistarne conoscenza con indicazioni e luce generali non havvi mezzo migliore.

Io ho esitato prima di enunciare queste cifre, ma ho riflettuto che la pubblicità di un discorso in Senato (e basta guardarci intorno per persuadersene) non è maggiore di quella che possono avere i documenti ufficiali pubblicati dal Governo.

Di più mi ha indotto a ciò fare un'altra considerazione, e cioè che dei popoli più pratici e più ferti di noi non hanno esitato a mettere in evidenza dei mali non così gravi, ma certo quasi altrettanto vergognosi che li travagliavano, nello scopo di curarli, e li curano e non dubito che con fermo volere riusciranno a curarli.

E quindi annunciandovi queste cifre, che del resto non devono riuscirvi nuove, io non ho che uno scopo, quello di segnalarvi un grave male che è necessario di curare e di sanare.

Le statistiche regolari in Italia non datano che dal 1880. E quindi non mi è stato possibile di avere un decennio. Non potendo avere un decennio che è un seguito d'anni che come criterio incomincia a contare, ho scelto un anno, ma l'ho scelto in condizioni particolarmente favorevoli, ossia alla fine del primo quinquennio.

Devo aggiungere che quando io feci questo studio (quattro o cinque mesi or sono) non era ancora pubblicata la statistica del 1886 e quindi l'anno 1885 che ho scelto era l'ultimo pubblicato. Ora, siccome si dice che le condizioni della criminalità sieno andate costantemente migliorando, così evidentemente l'ultimo anno pubblicato doveva essere anche il migliore.

Vediamo dunque quali cifre ci dà per la criminalità del Regno d'Italia la statistica del 1885.

Nell'anno 1885 sono stati denunciati al Pubblico Ministero e questi vi ha provveduto, esclusi naturalmente gli insussistenti ed i non costituenti reato, 242,341 reati. Ai quali, se aggiungiamo gli affari trattati dai pretori nel numero di 249,943, si avrà una cifra totale di atti incriminabili denunciati e per i quali si è provveduto per l'anno 1885 in 492,284.

Nello stesso anno, in Francia, sono stati deferiti alle Corti di assise 3135 reati; ai tribunali correzionali 188,734, e quindi, nel corso dell'anno sono stati deferiti ai tribunali criminali 191,869 reati. Le contravvenzioni di polizia

LEGISLATURA XVI — 2^a SESSIONE 1887-88 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 9 NOVEMBRE 1888

ascendevano a 384,350, e quindi si avrà in tutto una cifra totale di atti per i quali si è proceduto in 575,436.

In Inghilterra nell'anno stesso si è avuto un totale di denunce per 684,081 offese, delle quali, essendone state dichiarate insussistenti 135,645, rimangono incriminabili 548,436. Le cifre dunque si riassumono così:

Francia	575,346
Inghilterra . . .	548,436
Italia	492,284

E quindi voi potete vedere che in fatto di peccabilità non v'ha notevole differenza.

Se fate le proporzioni delle popolazioni, la peccabilità, in complesso, compresi i peccati piccoli e grandi, le contravvenzioni ed i reati, non presenta fra l'Italia e le altre nazioni una apprezzabile differenza. La differenza incomincia ad accentuarsi nella distinzione dei reati.

Mentre in Italia le offese denunciate ai pretori non sommano che a 256,858, in Francia ascendono a 384,350; e in Inghilterra i reati giudicati sommariamente, ossia che hanno presso a poco lo stesso carattere, in quello stesso anno ascendono a 548,436; donde ne consegue che delle offese denunciate al Pubblico Ministero, ossia relativamente più gravi, l'Italia ne ha 252,310; e di reati deferiti alla Corte d'assise, ai tribunali correzionali, ossia della stessa qualità, la Francia ne ha solo 191,009 con una popolazione quasi di un terzo più grande; e i reati giudicabili dai tribunali corrispondenti in Inghilterra con una popolazione pure di molto superiore ascendono appena a 43,000.

Quantunque non concerna direttamente il soggetto che mi occupa in questo momento, ho raccolto come corredo allo stato di criminalità anche le statistiche delle prigioni dei diversi paesi.

E il numero dei prigionieri in quello stesso anno in Francia, tutti compresi, ascendeva a 44,029, e nell'Inghilterra o Paese di Galles a 26,616. Non ho potuto procurarmi le cifre di quell'anno in Italia. Ma ho sotto gli occhi quelle del presente anno, che non vi ha ragione di credere che differiscano essenzialmente, ed i prigionieri in Italia ascendevano, al principio dell'anno, a 62,064, ossia equivalgono quasi alla

somma dei prigionieri in Francia e in Inghilterra.

Se ora da queste notizie preliminari noi vogliamo scendere a dimostrazioni più importanti al nostro scopo, cioè all'abuso della forza e ai delitti di sangue che costituiscono per il loro numero e qualità la stregua del relativo progresso della moralità delle nazioni, noi avremo che in Italia di questi 251,310 reati, 61,532 sono stati contro le persone. Nelle statistiche francesi i reati contro le persone non hanno un titolo distinto, ma raccogliendo insieme i diversi titoli che vi si riferiscono non si giunge a 10,000 sopra 191,000.

In Inghilterra figurano per 3072 sopra 43,962. Ma questo non è tutto. Nei reati contro le persone, gli omicidi di ogni specie, ascendono per l'Italia a 4154, mentre per la Francia sono 456 e in Inghilterra e Galles, fra tentati ed eseguiti, 436.

Analizzando queste stesse cifre, esse si scindono così:

Italia: omicidi qualificati 1402, omicidi semplici seguiti da morte 2753, grassazioni con omicidi 134.

In Francia: assassinat 120, tentative de assassinat 79, meurtres 123, tentative de meurtres 68, parricide 16, empoisonnement 13, blessures suivies de mort 128.

In Inghilterra: murder aged above year 81, one year and under 77, attempt to murder 49, manslaughter 200.

Quantunque noi li abbiamo registrati perchè indizio di pravità dell'animo nei due paesi, per avere la cifra esatta dei delitti compiuti è necessario sottrarre dal numero totale i tentativi che non hanno avuto risultato.

Da questo quadro si deduce che la cifra degli omicidi denunciati, per i quali ha provveduto il Pubblico Ministero, criterio che, quantunque non scevro di qualche sorpresa, è parso a noi il meno fallace, perchè se il Pubblico Ministero procede, vuol dire che il fatto incriminato per lo meno deve essere avvenuto, è in Italia dieci volte maggiore che in Francia e in Inghilterra. Avendo preso a caso un anno del quale mi trovava ad avere le cifre della criminalità dei più grandi Stati d'Europa, l'anno 1883, mi è risultato che le cifre dell'Italia sono ragguagliate alla somma di quelle della Francia, Inghilterra, Germania, Austria e Spagna, quantunque que-

LEGISLATURA XVI — 2ª SESSIONE 1887-88 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 9 NOVEMBRE 1888

ste due ultime raggiungano una cifra piuttosto elevata.

Avrei degli altri particolari riguardanti le provincie diverse, ma è un così triste argomento nel quale non giova trattenerci più che non sia necessario, e questi particolari non portano nessun nuovo lume al soggetto del quale ci occupiamo.

Le poche cifre che ho enunciate bastano a mettere in chiaro lo stato di fatto al quale occorre vedere se nei provvedimenti che propongono sia pari il nostro Codice. Alcuni fra noi si consolano di tanto male con una qualche diminuzione relativa che da questi pochi anni che si fa una statistica par loro di rilevare nelle cifre della criminalità. Riassumendole, queste cifre decrescono nel modo seguente: che gli omicidi qualificati da 1671 che erano nel 1880 sono scesi nel 1885 a 1402, e gli omicidi semplici in quegli stessi anni da 3551 a 2753, e le grassazioni con omicidio da 190 a 131. Ma in compenso, il totale dei delitti contro le persone è asceso da 53,602 a 61,532.

Con queste cifre come minimo si ha poca voglia di occuparsi del loro relativo miglioramento. Ma esso poi perdono ogni interesse da che l'inaugurazione di questo sistema di tolleranza e di mitezza data da assai prima del 1880, e quindi non si può stabilire nessun paragone significativo. Occorrerebbe di avere le cifre del tempo nel quale la giustizia aveva il suo pieno corso per istituire un paragone.

Queste fluttuazioni possono anche essere l'effetto di altre cause indipendenti dall'amministrazione della giustizia.

Evidentemente se voi lasciate il mondo senza leggi affatto, tutti gli anni non si ammazzerebbe lo stesso numero di persone. Vi sono molte altre cause oltre le sanzioni che intervengono nel maggiore o minore sviluppo della criminalità.

E quindi finchè le cifre si mantengono così sproporzionate in Italia con quelle di tutte le altre nazioni, non lice a noi di tenere conto di queste insignificanti oscillazioni.

Io credo che se in qualunque altra nazione, non che in qualunque altro Parlamento, si annunciassero queste cifre che io vi ho letto, non solo il Parlamento, ma la nazione intera si leverebbe con un movimento solo di disdegno e d'orrore che ben tosto si concreterebbe in un solo volere, quello di far sparire ad ogni costo

e nel più breve tempo possibile quest'onta e questo danno dalla patria loro.

Io mi sono trovato due volte in Inghilterra, la prima volta quando accadde una delle prime aggressioni in strada ferrata, e la seconda volta un mese fa, quando in uno stesso quartiere di Londra, e sopra uno stesso ceto di persone, sono stati commessi nello spazio di quindici giorni tre assassini.

Non si era ancora potuto scoprire l'autore di questi misfatti che si dubitò da queste indicazioni che poteva essere una specie di maniacco. Ebbene, era curioso ed interessante di vedere come a quegli annuzzi la fibra di tutta intiera la nazione si commovesse profondamente in ambo i casi. Per un lungo periodo la stampa e le conversazioni private non si occupavano d'altro. Si è trovato l'assassino? si ripeteva da un capo all'altro dell'Inghilterra. Nel primo caso lo raggiunsero in America con una nave da guerra: se raggiungeranno questo, non avrà sorte migliore.

In America, quando accade un fatto di violenza e di sangue, guardate come tutto quel popolo, pure così fiero ancora, si commuove! La legge a malapena riesce a contenere l'ira popolare.

Ebbene, io avrò torto, o signori, ma a me quei moti dell'animo mi paiono più sani per un popolo che tutti gli argomenti melliflui dei nostri filosofi umanitari.

Con siffatti argomenti si compongono meglio dei discorsi che dei popoli.

Da noi invece queste cifre non producono nessuna impressione. Io ho seguito con attenzione tutta la discussione all'altra Camera e, meno qualche rara e passeggera allusione, nessuno ha trattato seriamente questa questione. Tutti leggono ogni mattina fra un sigaro e l'altro sopra i giornali tutti gli orrori che occupano delle fucche riservate ai delitti, senza disturbarsene e senza che quella lettura desti in loro sorpresa e disgusto.

Ma c'è un fenomeno ancor più grave, tanto grave quanto comune: quello per il quale si vedono intiere provincie e regioni farsi indrottamente solidali nei più orribili delitti, o impedendo o non prestandosi perchè gli autori ne sieno scoperti e puniti. Questo falso senso di pietà e di tolleranza è così comune in Italia

che il fare il contrario sembra quasi cosa disonorevole.

Era narrato ultimamente in un giornale che, avendo un Italiano ucciso in America un altro Italiano, non fu dato scoprire l'autore del delitto, perchè era impossibile, per il segreto che tutti i suoi compagni serbavano sull'affare, di strappare loro alcuna prova.

Questo è un fatto, credo, pressochè singolare delle nostre popolazioni che, laddove il peccatore di un delitto è generalmente un soggetto d'orrore, trovi invece fra di loro interesse e pietà.

Questo secondo fenomeno è molto grave, se non ancora più grave del primo, perchè il primo si limita ad un certo numero, benchè disgraziatamente non piccolo, d'individui; mentre il secondo attacca il senso morale della nazione.

Questi due fenomeni provengono da una sola causa, che è la nostra storia. La sorte, quasi in vendetta della nostra antica unità e grandezza, ci ha sottomesso per 15 secoli ad una infinità di piccoli potentati, sovente stranieri, generalmente deboli, impotenti, rivali fra di loro, i quali, non potendo governare altrimenti che con quella che impropriamente da noi si è chiamata la politica, hanno profondamente turbato il senso morale delle nostre popolazioni.

La politica, che, secondo la definizione di non ricordo quale elegante scrittore, dovrebbe essere la *prudence de la justice*, per quei poteri deboli e divisi si traduceva invece nell'inganno sistematico e nell'abuso della forza. Una lunga consuetudine d'inganno e d'abuso di forza da parte dei governanti, induce necessariamente da parte dei governati mancanza di fede e violenza; lasciate questo regime continuare a lungo e coloro che hanno incominciato a perdere la fede si faranno ingannatori essi stessi, e coloro a cui la violenza aperta non riuscirà, si consacreranno alla vendetta. Egli è così che dopo 15 secoli di malgoverno il germe della politica e della vendetta è rimasto più o meno sviluppato o latente nel fondo del carattere delle nostre popolazioni.

Domandate alla vostra cuoca che tempo fa, e non di rado vi avverrà che quella, invece di guardare per aria, vi guarda negli occhi per sapere cosa volete che risponda; e se voi trattate severamente il vostro cocchiere, vedrete talvolta un baleno passare in quei suoi occhi

che è qualche cosa di diverso dalla resistenza brutale che incontrerete in un uomo del nord.

Non è meraviglia che questi due movimenti, allorchè si producono in nature incolte e meno ben disposte, degenerino in scaltrezze e violenze: e neppure è da meravigliarsi se sotto la forza dell'abitudine le stesse nature colte e oneste non provino lo stesso ribrezzo, la stessa intolleranza per quei delitti che provano popolazioni più semplici e genuine.

Ma questo stato di cose che non è che l'eredità delle lunghe sventure deve cessare con queste. È stato detto che fatta l'Italia rimanevano a fare gl'Italiani. Orbene, io ho vissuto già abbastanza tempo per vedere in un quarto di secolo il morale italiano nel suo complesso sollevarsi d'assai da quello che l'ho conosciuto nella mia prima età. E non dubito che con la stessa progressione spariranno queste tracce di un triste passato.

Ma la moralità delle nazioni non si concreta e non progredisce che per le istituzioni, che la riassumono, la generalizzano e l'applicano, e le istituzioni le fanno quelli che sono chiamati a farle o dalla sorte o da speciali missioni ed attitudini. Fra noi, nel nostro caso, si trovano degli uni e degli altri, ma tutti abbiamo eguale dovere. Se in questo periodo di rigenerazione della patria nostra noi non sapremo essere gl'interpreti dei suoi bisogni, se non sappiamo riassumere la sintesi di quello che occorre alle nostre popolazioni per riacquistare prontamente il cammino perduto nel lungo periodo di divisioni e di servitù, noi non saremo all'altezza della nostra missione, e porteremo innanzi alla storia una grandissima responsabilità.

Ora, quali sono i mezzi per curare questi mali?

Essi provengono da una falsa educazione e dalla mancanza di giustizia, e perciò conviene educare il nostro popolo alla verità e praticare con esso la più severa ed irreprensibile giustizia.

In quanto all'educazione essa non sta in mano nostra che per metà. Si educa l'intelletto e si educa il cuore. Per ciò che riguarda l'istruzione noi abbiamo fatto quel che potevamo fare e se non abbiamo fatto tutto bene, abbiamo fatto il nostro meglio; ma per quel che concerne l'educazione del cuore, quella che propria-

mente si chiama educazione morale, finora non si è trovato altro modo di propagarla che con la religione.

È questo un fenomeno psicologico del quale non occorre qui in questo momento discorrere, ma per riassumere il mio pensiero dirò che la religione considerata, come suol dirsi, dal tetto in giù, e nei suoi rapporti con le società civili, è un trattato di morale, posto sotto la sanzione dell'infinito per toglierlo ad ogni discussione.

Una morale discussa non ha potere contro le passioni che sono argomentatrici sottilissime, e una morale civile è sempre discussa e discutibile, come il Codice penale.

Disgraziatamente noi siamo in lotta con la nostra organizzazione religiosa, e mi affretto a dire che la colpa non è nostra che in piccola parte; la responsabilità di questo disastroso conflitto cadrà su chi ha posto l'antagonismo fra l'amore della patria e la religione, come altre volte pose l'antagonismo fra la religione e la scienza, due conflitti egualmente perniciosi alla Chiesa e alla società civile; ma intanto il fatto esiste, e noi non possiamo fare grande assegnamento sopra le istituzioni religiose per la educazione delle nostre popolazioni, anzi possiamo farne tanto poco, che una delle originalità di questo Codice è che, mentre vi si attenua la sorte degli assassini, si peggiora quella dei ministri della religione.

E qui mi affretto a dire che non vorrei qui sollevare la questione degli articoli che riguardano i ministri del culto, perchè come principio io riconosco che quando la Chiesa esce dai suoi confini per entrare nel campo politico, lo Stato ha il diritto ed il dovere di regolare i mutui rapporti in tutela della società civile. E per quel che riguarda gli articoli in ispecie sarà il caso quando se ne tratterà di vedere se la formola adottata dall'onor. Zanardelli sia la migliore.

Parmi che egli stesso abbia riconosciuto che taluno di essi sarà passibile di correzione.

Quando se ne tratterà sarà il caso di vedere se la vaghezza della redazione non renda quella formola più pericolosa alla libertà, che conducente allo scopo, e se non possa fare più male che bene. Ma, lo ripeto, io qui non intendo punto sollevare questa questione. Io qui solamente accenno ad un fatto; fatto che per noi

addomesticati con gl'intendimenti e i sottintesi della politica è più o meno comprensibile, ma non lo è egualmente per quelle masse delle nostre popolazioni, che sparse nelle nostre valli e sulle nostre montagne non vedono dei loro luoghi nativi che la chiesa e la questura; le quali quando vedranno la questura divenire così benevola per gli assassini e così severa verso coloro i quali solo dicono loro con qualche autorità che non si deve ammazzare, si troveranno in singolare modo scossi nelle loro già non molto chiare e solide convinzioni in fatto di moralità.

Ho accennato a questo fatto per rilevare le difficoltà nelle quali versiamo in rapporto alla educazione delle nostre popolazioni, e un pochino anche per dimostrare gli assurdi ai quali si giunge col dottrinarismo assoluto indipendente dallo studio pratico dei fatti.

E quindi non potendo noi contare sull'educazione, non ci rimane che la pratica della giustizia.

In fatto di giustizia io non ne conosco che una, quella che si contiene in quell'aforismo così semplice e così pieno di sapienza al tempo stesso: « Non fare ad altri ciò che non vuoi sia fatto a te stesso ».

Per inculcare ed inoculare questo principio nelle popolazioni non basta ripeterlo loro: bisogna farlo entrare nelle abitudini, nelle costumanze; farlo passare nella coscienza delle popolazioni.

E a questo fine non v'ha mezzo migliore che quello di fare sì che ogni male che ingiustamente un uomo inferisce altrui si rifletta in qualche modo anche in lui.

Egli è così che dal male proprio egli comincia ad estimare l'altrui e giunge alla conclusione, che il miglior partito è risparmiarselo entrambi.

Tutti coloro che non sono suscettibili di comprendere la sublimità speculativa di quell'aforismo presto o tardi si arrendono a questa dimostrazione pratica.

Ora questo principio si esplica praticamente in fatto di danni arrecati nella roba o nella fama nel sistema delle indennità. I paesi che lo hanno adottato sopra larga scala se ne sono trovati a meraviglia. Allorchè ognuno sa con precisione quel che gli costa una offesa, ci pensa sopra due volte, e se la estimazione è fatta bene, il

più delle volte non fa ad altri quel che non vuole che sia fatto a se stesso.

Si vedono talvolta sotto l'azione d'indennità bene applicate sparire rapidamente intiere categorie di reati e in genere dei fatti che li provocano.

Ed io faccio lode all'onor. ministro di aver svolto questo concetto nel Codice abbastanza largamente, sebbene ci sia ancora molto da fare perchè questo principio, così fecondo di buoni risultati, si svolga completamente nella nostra legislazione.

Per quel che riguarda la vita, il non fare ad altri quello che non si vuole sia fatto a se stesso, non si esplica altrimenti che rendendo familiare ed abituale nella coscienza dell'uomo il concetto che non si può togliere la vita altrui senza arrischiare la propria: concetto che emana spontaneo dalla coscienza nelle nature generose e forti, e che nelle nature volgari ed abiette la legge impone con la minaccia della pena capitale.

L'imperatore Napoleone III soleva dire, quando i suoi amici insistevano perchè si garantisse dagli attentati, che egli poteva garantirsi contro quelle eventualità fino a che non incontrasse chi era pronto a arrischiare la propria vita per prendere la sua, ma che contro questa ultima eventualità egli non aveva riparo.

Qui sta il segreto della questione: quanti sono pronti a giuocare la propria vita per una idea, per un principio, sia pure per una soddisfazione di un sentimento o di una passione?

Un numero assai limitato d'individui che si compone dei forti caratteri, i quali poi hanno generalmente altri correttivi che li preservano dal bruttarsi nel vituperio di un assassino.

E quindi, quando è bene stabilito che chi vuol prendere la vita di un altro, in un modo o nell'altro deve rischiare la propria, il numero dei violenti d'ogni maniera si riduce al minimo.

Invece, quando prevale il senso che si può prendere la vita altrui senza rischiare la propria, l'assassinio diviene il fatto logico e proprio di tutte le nature vili e codarde.

Ora in un paese nel quale disgraziatamente quella tendenza è stata per lunghi secoli favorita dall'abuso sistematico della violenza e del sopruso, che cosa fa questo Codice per ricondurre il senso della generosità e della giustizia? punisce il duello e abolisce la pena di morte.

Lo che vale quanto dire che dopo l'applicazione di questo Codice un uomo che animato dallo spirito di vendetta volesse conseguirla a rischio della sua vita, non trova più il modo, anche volendo, di morire, a meno che non si suicidi, cosa che succede talvolta quasi in prova che è una espiazione che la natura stessa domanda.

Ed infatti se quell'uomo vendicativo volesse per avventura dare sfogo alla sua violenta passione in un leale combattimento, incontrerebbe tanti ostacoli che dovrebbe ben presto rinunziarvi; se invece si lascia tentare dal demone della vendetta oscura e sicura, se commette un assassinio, il Governo lo prende in custodia o diviene inaccessibile perfino alla vendetta privata.

Io mi ricordo di più d'un caso nel quale uomini che hanno commesso orribili misfatti sono stati posti al sicuro dalla vendetta pubblica e privata da alcuni anni di provvida prigionia.

La vita di costoro fa un premio nelle compagnie d'assicurazione.

Ora, o signori, se questo non è incoraggiare questa deplorabile tendenza io non so in quale altro caso possa adoperarsi questa parola.

Come non ho voluto sollevare la questione degli abusi del clero, così per non accumulare troppa materia non voglio neppure sollevare la questione del duello. Dirò solamente che a mio avviso il duello, che secondo i vari tempi ha preso diverse forme, non è altro che l'uso della forza regolato e disciplinato secondo certe norme che rendono quell'impiego di forze meno frequente e più conforme a moralità. Quel che fra nazione e nazione si dice guerra, fra uomini e uomini si dice duello.

Ora è evidente che la tendenza della civiltà deve essere quella di sopprimere l'uso della forza, in omaggio della prevalenza della ragione, sia nelle questioni tra nazioni e nazioni, sia, e molto più, nelle questioni fra uomo ed uomo.

Ed io in ciò sono d'accordo colla Commissione e col Governo.

Ma quando, o signori, in una società l'uso e l'abuso della forza esiste, e finchè questa costumanza esiste, non è meglio che la forza sia adoperata generosamente e cavallerescamente anzichè ignobilmente e brutalmente?

Quando la nostra società avrà raggiunto quel grado di civiltà che alcune nazioni hanno raggiunto su questo terreno, io non dirò che non

facciate ciò che quelle nazioni han fatto, cioè aggravare le leggi contro il duello; ma fino a tanto che voi vi trovate in presenza di questa situazione, il duello è un minor male. Io mi ricordo che gli antichi Governi avevano tutti delle leggi severissime contro il duello, leggi che dal Governo italiano vennero con molta prudenza fatte cadere in disuso, perchè il legislatore compreso come all'attuale stato dei costumi quella sorte di combattimento non doveva essere troppo rigorosamente perseguitata. Ed io ritengo che ciò non sia stato senza un reale vantaggio. Io non sarei punto meravigliato che senza essere divenuti tutti cavalieri della Tavola Rotonda, al giorno d'oggi più d'una vendetta sia esercitata sul campo dell'onore che forse in altri tempi avrebbe avuto ricorso a mezzi assai più spediti, ma infinitamente meno morali.

Io credo che una legge troppo severa sul duello sia ancora improvvida, perchè dovrete convenire, o signori, che è preferibile un duellista ad un assassino...

Vocce dal banco della Commissione. Un assassino non diventerà mai un duellista!

Senatore VITELLESCHI... Forse no, ma non direi con eguale arrendevolezza che un duellista, impedito di soddisfare la sua violenta passione a suo modo, non possa divenire un assassino. Ma non è qui la questione. Non vi ha nulla di più espansivo che il senso morale: e allorchè nelle classi che praticano il duello si rafforzano i sensi di generosità o di cavalleria, quando fra queste diviene un canone d'onore che non si prende la vita altrui senza rischiare la propria, qualche cosa se ne comunica anche alle classi dove si reclutano gli assassini.

La pena di morte!

Io so che le mie parole non cambieranno di un jota l'andamento delle cose, nè hanno nessuna pretensione di cambiarlo.

Mi pare però che quando un paese affronta certe questioni deve vederne chiare tutte le conseguenze.

Io ho scritto un piccolo opuscolo per la sola ragione di non tediare il Senato con una discussione di principi generali sulla pena di morte.

Coloro che l'hanno letto sanno come io la pensi sulla questione, e coloro che non l'hanno

letto, se potesse interessarli di conoscere come la pensi, sanno dove trovarlo.

Quindi riassumerò soltanto il concetto che informa quel libriccino.

Per me la pena di morte non è nè una sanzione nè un esempio nel vero senso della parola.

Non è una sanzione, perchè la sanzione implica sempre in sè un qualche effetto a chi la subisce; ora chi è morto non si converte più. Come esempio poi è discussa. Però non è discussa nel senso in cui se ne vale come argomento l'onor. ministro, allorchè egli dice: quando voi eseguite una pena capitale, voi siete i primi a commettere un omicidio.

Onorevole ministro, la morte come la nascita non è un male, nè un bene. Sono due fatti naturali per loro stessi perfettamente indifferenti; e l'uccidere un uomo può essere un'azione eroica come un'azione infame.

Il soldato che ammazza il suo nemico in guerra aperta è un eroe; il codardo che aspetta il benefattore nell'oscurità e l'uccide è l'ultimo dei miserabili. La morte o data o ricevuta necessariamente per la verità e per la giustizia non è mai un cattivo esempio.

Quindi la questione dell'esempio si agita solamente in riguardo all'effetto materiale che essa produce sulle popolazioni.

Io ho avuto luogo in altre occasioni in quest'aula di dire quel che io penso sopra questo soggetto. Ma non è men vero che l'Europa se n'è preoccupata, e se n'è preoccupata a tal punto da sostituire la pubblicità legale alla pubblicità reale. E quindi non si può negare che l'esempio, materialmente parlando, sia discusso.

Ma la pena di morte non è nè una sanzione nè un esempio; la pena di morte è la trasformazione, l'applicazione del diritto di difesa alla società civile: e quindi ho gran timore che sia duratura per lo meno quanto questa.

Le società civilizzate hanno una quantità di questi mali artificiali, hanno i lazzaretti, hanno gli ospedali, hanno le prigioni, hanno una quantità di queste istituzioni che producono e creano un male artificiale, lo raccolgono, lo concentrano per averne la minore dose possibile.

Tale è il caso della pena di morte. Infatti il diritto di difesa è imprescrittibile in natura. E non solo è imprescrittibile nella sostanza, ma anche nel modo. Non solo voi non potete im-

pedire all'uomo di difendersi quando è aggredito; ma voi non potete impedire che questa difesa vada fino alla morte, perchè in natura ogni lotta è mortale per sua natura.

Voi potete andare a chiedere alla natura perchè fa morire barbaramente un figlio alla madre, perchè fa morire un padre di famiglia al momento che è indispensabile alla famiglia stessa. E voi potete egualmente andare a chiedere alla natura perchè nelle sue vicende ogni lotta è mortale incominciando da due piante delle quali l'una uccide l'altra sullo stesso terreno, fino a due popoli che si contendono la supremazia del mondo; ma non potete chiedere a coloro che governano gli uomini di governarli all'infuori della legge di natura.

E ciò è talmente vero che non vi ha legislazione che non riconosca all'uomo aggredito il diritto di difendersi fino ad inferire la morte al suo aggressore. Vero è che la legge accorda questo diritto con quel che si chiamava quando si studiava diritto *cum moderamine inculpatæ tutelæ*. Ma questo limite si opponeva perchè a tutti i casi nei quali l'uomo non poteva provvedere da sè provvedeva la legge. Ma dal momento che la legge non provvede più nei modi voluti dalla natura, la difesa dovete restituirla tutta intiera all'individuo, sotto pena di lasciare i galantuomini alla mercè degli scelerati.

Ed infatti se si ammette, siccome non può negarsi, che il diritto di difesa sia imprescrittibile, e che questo diritto di difesa possa eventualmente andar fino alla morte, finchè non solo vi sarà l'abuso della forza e della violenza che si pratica nel nostro paese, ma finchè vi sarà uso di forza, violenza e aggressione in una popolazione, il dilemma si presenta assai chiaro e semplice: o voi dovete lasciare esercitare questo diritto alla parte offesa, e allora voi dovete far una legislazione che glielo renda libero e tale da essere in ogni caso eguale all'aggressione; o voi non lo volete restituire all'individuo, e allora lo dovete mantenere allo Stato.

Nel primo caso voi avrete una società turbolenta con un gran consumo di vita umana, qualche cosa nel genere della vita dei Pampas o del Farwest: nel secondo caso voi avrete una società pacifica e civile col consumo minimo di vita umana, ma col ribrezzo della pena di morte.

Quel che io diceva, che credo non possa farsi, almeno farsi seriamente, nè con speranza di buona riuscita, si è di formare un Codice, ossia un complesso di leggi che disarmino il galantuomo, che gli proibiscano di portare armi, gli vietino di prendere l'iniziativa di qualunque aggressione se non è aggredito egli stesso il primo, ossia nelle condizioni più svantaggiose. In questa legge v'è un articolo, l'art. 224, il quale punisce perfino colui il quale anche per fare cosa giusta si serva della propria iniziativa, colui che si fa giustizia da sè.

E poi che questo stesso Codice quando ha ridotto quest'uomo imbecille, preda facile di ogni ardito masnadiere, abolisca la difesa sociale, ossia che lo consegni piedi e mani legati nelle mani degli assassini.

Questo io credo che non possa farsi senza offendere ogni senso di moralità, violare la giustizia e rovesciare in tempo più o meno lungo l'ordine sociale.

Questo è presso a poco quel che io diceva in quel mio libriccino. Ma io non v'insisto, perchè ho dichiarato che non intendo qui di trattare la questione di massima. Credo che sopra la questione di massima a quest'ora sia inutile di tentare di convertirci reciprocamente.

Ciascuno a quest'ora se si aveva da convertire si è convertito. E non ho nessuna speranza che ciò avvenga in favore del mio ordine d'idee.

Ma quel che non posso fare a meno è di formulare una questione in termini assai più limitati e ristretti, ma che ha una speciale importanza politica e che per ciò è meritevole di attirare tutta l'attenzione di un'Assemblea come la nostra. Essa è la seguente: dato lo stato della moralità in Italia quale io ve l'ho descritto, dato che tutto il mondo ritenga che solo rimedio a quella specie di delitti sia la pena capitale, ha l'Italia il diritto di abolirla senza assumere tutta intiera la responsabilità di questo stato morale per la presunzione d'una intolleranza incomprensibile per l'opinione pubblica dell'Europa?

Ora, o signori, dello stato della moralità sventuratamente non è a dubitare; le cifre sono qui per testimoniare.

Che l'Europa mantenga questa opinione io ve lo dimostrerò tanto più volentieri in quanto

che risponderò così a uno degli argomenti favoriti dell'onor. ministro.

È una cosa finita, non se ne parla più, dice l'onor. ministro. Fra quelli che l'hanno abolita e coloro che appena ne usano, l'abolizione della pena capitale è passata nel plebiscito di tutta l'Europa.

I paesi che hanno abolito la pena di morte sono la Romania, il Portogallo, l'Olanda e alcuni cantoni della Svizzera, dei quali, fra parentesi, una parte è già stata obbligata d'introdurla di nuovo nella sua legislazione: tutti piccoli paesi più o meno come era la Toscana. In piccole proporzioni si può far tutto. Il Succu stava quaranta giorni senza mangiare e per quanto noi paghiamo male i nostri impiegati, non ci verrebbe in capo d'organizzare il nostro servizio pubblico sopra la base d'uomini che stieno quaranta giorni senza mangiare.

E poi alcuna di queste nazioni ha la migliore delle scuse, ha pochi delitti di sangue.

Appena sparisce l'offesa, diviene inutile la difesa.

Ora vediamo invece che cosa fanno le grandi nazioni, quelle che pure hanno meno di un decimo dei delitti di sangue che si avverano fra noi. Ho qui un quinquennio delle statistiche inglesi.

In Inghilterra, nel 1882, sono avvenuti 89 assassini, dei loro autori sono stati condannati a morte 22, eseguiti 12.

Nel 1883, 82 assassini, condannati 22, eseguiti 13.

Nel 1884, 88 assassini, condannati 28, eseguiti 15.

Nel 1885, 81 assassini, condannati 25 ed eseguiti 12.

Nel 1886, assassini 93, 35 condannati e 19 esecuzioni.

Della Francia non mi è occorso di avere le cifre che per un anno, per il 1886.

In quell'anno gli assassini sono stati 216, le condanne a morte 27, le esecuzioni 12.

Come vedete, in Francia il numero delle esecuzioni è in proporzione minore, ma in compenso è maggiore quello dei delitti.

E a questo proposito non posso fare a meno di ricordare un detto del compianto Quintino Sella, che non era abolizionista.

Egli soleva dire che in lui, grande osservatore de' fatti, aveva fatto grande impressione

e grandemente favorito questa sua tendenza l'osservare l'Inghilterra la quale aveva il maggior numero di esecuzioni e il minimo degli assassini.

Adunque, o signori, in Inghilterra, come media, si condanna a morte un quarto dei perpetratori di omicidi premeditati, e di queste condanne se ne eseguisce la metà. Fatta la parte delle attenuanti possibili e trattandosi della vita, la proporzione accenna a tutt'altro che all'abbandono di questa pena. E se il numero delle esecuzioni di oggi è in Inghilterra inferiore a quello dei tempi passati, non è già che gli Inglesi accennino ad abbandonare la sanzione, ma che la moralità si è migliorata e sono diminuiti i delitti di sangue a tal punto, che sopra 38 milioni sono riusciti a non avere 400 omicidi e circa 90 assassini. In Francia, senza essere neppure là senza importanza, la proporzione è minore, ma ho già notato che è anche maggiore il numero dei delitti. Le altre grandi nazioni hanno su per giù le stesse proporzioni.

E a questo proposito mi occorre rispondere ad una obiezione che ho udito mettere innanzi nell'altro ramo del Parlamento.

La pena di morte si applica in pochi casi, dicono alcuni; che cosa ha questo a fare colla massa dei delitti di sangue? Noi abbiamo citato la massa dei delitti di sangue per accennare alla tendenza delle nostre popolazioni alla violenza, tendenza che urge di correggere. Ma quel che disonora e demoralizza una nazione è l'omicidio premeditato. E la pena di morte, come applicazione del diritto di difesa, non può applicarsi che all'omicidio premeditato. E quindi la proporzione delle condanne e delle esecuzioni deve considerarsi in rapporto al numero degli omicidi premeditati, e come tale la proporzione dell'assassinio premeditato, del 12 per cento quale è in Inghilterra e anche del 6 per cento come è in Francia, è tutt'altro che insignificante.

Tutte le volte che l'omicidio non è premeditato, ossia che l'aggredito e l'aggressore non sono in condizioni così diverse l'uno dall'altro, ma si produce un combattimento in condizioni più o meno eguali, allora la legge non interviene più come difesa, ma sibbene come sanzione per aver ricorso alla forza anzichè sperimentare la ragione, lo che non deve essere

immune di pena in una società civile. Non conviene confondere le due cose.

E quindi rimane dimostrato che, in riguardo all'omicidio premeditato, all'assassinio, le grandi nazioni di Europa mantengono la sanzione capitale.

Ora, in questo stato di cose, vale a dire nello stato della nostra moralità, e in presenza di quel che fanno le altre nazioni, come si presenta questo esperimento da parte nostra che, essendo gli ultimi ad avere il diritto di farlo, avrà tutta l'apparenza d'una tolleranza speciale per questa sorte di delitti? apparenza giustificata dalla loro speciale frequenza da noi e da una legislazione specialmente mite a loro riguardo?

Ricordatevi, o signori, che la politica non ha riguardi e si vale di tutto.

Noi finiremo per essere considerati come faccipienti uno speciale monopolio della violenza.

E vi sono dei casi in questo Codice in cui il monopolio sarà effettivo.

Per esempio, un Italiano che commette un assassinio all'estero, o sarà punito là dove ha commesso il delitto e secondo le leggi di quel paese, ed avrete la peggiore delle umiliazioni, che, cioè le altre nazioni faranno per voi quella giustizia che voi, medico pietoso, non sapete fare; o sfuggirà loro e ritornerà in patria, e vi troverete a esportare i malfattori, ricoverandoli poi per sottrarli alla meritata pena.

Ma v'ha di più: nel caso di un assassinio politico, secondo il Codice non si avrà la estradizione, e sta benissimo. Noi abbiamo troppo dolorosa esperienza delle vendette politiche per non mantenere il divieto della estradizione: ma a condizione che noi alla nostra volta esercitiamo la giustizia al pari delle altre nazioni. Supponete un assassino che attenti alla vita d'un principe estero; è giusto che voi, in ragione della nostra legislazione interna, gli accordiate l'immunità? L'Italia diverrà come Roma prima di essere Roma, un asilo di malfattori. Nella vita ristretta e piena d'attriti dell'Europa non si può mettersi al di fuori di tutte queste considerazioni.

Io ho detto e ripeto che non credo che, nelle condizioni di moralità in cui noi siamo, si abbia il diritto di abolire la pena di morte, in riguardo a una certa solidarietà che sopra le grandi questioni è impossibile di non conser-

vare volendo vivere nel consorzio delle nazioni civili.

Ma non ho detto e non pretendo per ciò di potere riuscire a infondere al Governo l'autorità e la forza di eseguire la pena di morte, se non crede d'averla o se non l'ha. E a questo proposito mi avverrà di confutare l'argomento che ho udito portare innanzi da tutti coloro che ritengono, che dal momento che non si eseguisce è meglio abolirla. Io non credo che l'Italia sia nella sua universalità abolizionista: non lo credo perchè veggio i giudicati delle giurie che condannano alla pena di morte in un numero straordinario, se si considera che quelle condanne danno ai giudici tutta la impopolarità senza che ne venga alcun effetto.

E me lo hanno altresì persuaso le lamentezze che d'ogni parte ho inteso ripetere sulla mancanza di giustizia in Italia, specialmente da tutti coloro che hanno una qualche relazione con le numerose vittime, e che per conseguenza non sono pochi. Perchè noi non udiamo che le elegie sopra gli assassini: quelle delle vittime non arrivano sino alle sfere ufficiali. Io non credo che l'Italia sia abolizionista, ma riconosco che esiste una corrente, alla testa della quale camminano nobili intelligenze e cuori gentili, a mio avviso più ideologi che pratici, ed in coda alla quale si schierano tutti gl'interessati. Questa parola non vi parrà strana ed arrischiata.

Un paese travagliato da antichi rancori, da attuali dissidenze, dove fermentano società pubbliche e segrete, vecchie e nuove, con scopi più o meno plausibili, in un paese, ove vi sono intere classi di popolazione abituate da lunga data alla violenza, il sentimento della possibilità d'incappare nella pena capitale, specialmente in queste classi, deve essere assai comune. E queste stesse classi turbolente, con l'attuale forma di suffragio, non sono senza avere una grande influenza. E quindi, in certe sfere inferiori, non può non esistere un movimento interessato per l'abolizione della pena di morte.

Fra la coda e la testa di questa corrente vi ha la grande massa di sentimenti gentili e pietosi, che in Italia, più che altrove, sono sovrabbondanti; vi hanno altresì tutti gli scettici, coloro dei quali ho parlato che, fumando un sigaro, leggono tutte le mattine, senza battere

palpebra, sui giornali, il conto reso dei più orribili misfatti.

Io, nella mia qualità millesima d'uomo politico, lascio al Governo il giudizio del credito che crede dovere accordare a questa corrente e il conto nel quale la deve tenere, e questo giudizio io glielo lascio tanto più volentieri in quanto che voi comprenderete, o signori, che se un profondo sentimento di dovere mi costringe a sostenere la mia tesi, il mio animo è tutt'altro che sordo a queste aspirazioni che sono il portato di sentimenti nobilissimi e per i quali io faccio i più caldi voti perchè non siano disingannate.

Nè vorrei, da che un esperimento si è fatto e si fa, che per fatto mio se ne raccorciasse la durata. Voi avete creduto di potere sperimentare la sospensione della pena di morte. Voi credete che questo esperimento si possa ancora protrarre senza pericolo; ebbene, malgrado le mie dubitazioni, non sarò io che insisterò perchè vi poniate fine piuttosto ora che più tardi. Se la abolizione è un bene, tanto meglio, voi ne pregusterete i vantaggi; se è un male, voi potrete ritornarvi sopra. Qualunque male può sopportarsi per un tempo, ma nessun male si può sostenere per sempre. Abbiamo sopportato il brigantaggio per un certo periodo di tempo; si può anche sopportare per un dato periodo questa sentimentalità per i malfattori a pregiudizio degli onesti uomini. Ma è ben diverso allorchè sarà abolita. Non vi possono essere che profonde perturbazioni e grandi catastrofi che possano costringere un ministro del Regno d'Italia a ritornare sopra l'abolizione una volta che sarà votata. Ed allora in quali condizioni si farebbe una simile proposta nessuno può prevederlo.

Ma frattanto, se la criminalità aumenta, se si produce una di quelle dissoluzioni sociali, non rare ai nostri tempi, che farà lo Stato privo di questa difesa unica in certi dati casi, come i più caldi abolizionisti sono costretti di riconoscere? Ma vi è un'altra grave considerazione. Non vi fate illusione che si riesca a mantenere, soprattutto in tempo di pace, la pena capitale per i soldati, allorchè l'avrete abolita per i civili. Alla lunga parrà assurdo e mostruoso che, con il servizio obbligatorio che abbraccia tutti i cittadini, si lasci esposto a questa pena il cittadino nel momento che l'obbligate a servire,

quando non vi è sottoposto nelle sue condizioni ordinarie. Il servizio militare apparirebbe qualche cosa di orribilmente ingiusto. E poi, perchè colpire di morte un giovane che per impazienza si ribella al suo capo e lasciare immune un matricolato malvagio che con una capsula di dinamite fa saltare in aria decine e centinaia di persone? Non lo sperate; al rilasciamento della società civile andrà pari quello della disciplina militare. Supponete in ultimo che un certo numero di attentati si segua sopra dei pubblici funzionari; che il panico si metta nelle Amministrazioni; che farete voi? abbandonerete voi questi uomini, vittime del loro dovere, o lascerete sciogliersi le Amministrazioni e con esse gli ordinamenti politici e sociali?

Per tutte queste ragioni allo stato attuale delle cose è indubitato che l'abolizione definitiva della pena di morte sia ripiena di pericoli incalcolabili.

Ora che cosa vi impedisce di mantenere lo stato attuale di cose, nel quale, pur non eseguendo la pena capitale, lo Stato non si è spogliato in modo assoluto della facoltà di farne uso? Due sono le obiezioni allo stato presente della questione: la ineguaglianza della legislazione per le diverse provincie d'Italia, e l'uso sistematico della grazia, che diviene un'offesa alla giustizia. Io credo che queste due difficoltà, a mantenere lo stato attuale delle cose, non sieno difficili a superare.

Credo che in alcuno Stato sia già stato sperimentato, e se non lo fosse, si potrebbe sperimentare in Italia per la prima, un sistema di alternativa fra la pena capitale ed il massimo grado che a questa succede nell'ordine delle pene. Questa alternativa, esercitata al tempo stesso dai giurati a nome della giustizia e dal Re come prerogativa di grazia, avrebbe permesso alla questione di maturarsi praticamente. È evidente che alla lunga, e secondo i risultati, o la grazia regia avrebbe prevalso sulla opinione dei giurati, o le esigenze della giustizia avrebbero posto un limite alla grazia. E quindi questa questione si sarebbe risolta naturalmente per la forza stessa delle cose, invece di risolverla immaturamente.

Ed io avrei fatto, per parte mia, caldi voti perchè la diminuzione rapida dei delitti vi avesse permesso di non tornar più sulla questione, in modo che per il fatto stesso della sparizione

dei delitti di sangue, si trovasse nella migliore e sola maniera possibile risolta nel senso che da tutti gli animi gentili si desidererebbe la questione della pena capitale.

E quindi, se voi vi foste appigliati a questo sistema, avreste ottenuto esattamente gli stessi effetti, e la soddisfazione umanitaria tanto da noi ambita, di non eseguire la pena capitale, senza esporvi a tutti gli assurdi o i pericoli che vi ho segnalati o senza offendere in nessun modo la giustizia e la santità della legge. Ma voi avete preferito di poter fare una frase sonora, avete preferito di dire che avete abolito la pena di morte, avete preferito di farvi applaudire dalla Camera perchè avete abolito la pena di morte, invece che di farvi lodare dalla storia per aver migliorato le condizioni della moralità della nazione.

Voi abolite oggi la pena di morte con 4000 omicidi all'anno, come ieri voi con ottanta milioni di *deficit* facevate un miliardo ed 800 milioni di debiti; come domani, per rimediare alle sostanze disordinate dei comuni, voi abbandonerete la loro amministrazione ai non abili. Voi credete fare dell'originalità, ed in verità non fate che quel che non fa nessuno. Non ho bisogno di segnalare a voi la differenza fra i due concetti.

Con questa differenza però che la parte che concerne l'amministrazione, alla quale indirettamente ho fatto allusione, si rimedia.

Verrà un giorno, quando gli uomini e le circostanze lo permetteranno, in cui avremo finalmente un'Amministrazione ossia un sistema di governo che comprenderà, che non si può avere un paese forte senza una forte finanza, nè si può avere una finanza forte senza la prosperità economica della nazione. Per ora vediamo il contrario; ma è accaduto così in tutte le rivoluzioni. Vi sono dei paesi che le hanno pagate anche più care di noi. Ma quando quel giorno verrà, il tempo e una forte volontà possono ricondurre l'equilibrio e l'ordine. A questo si rimedia, ma le piaghe della morale sono di natura cancerose; se non si curano per tempo, fanno progressi imprevedibili e lasciano tracce indelebili.

E quindi, o signori, io ho parlato della pena di morte ed ho detto quello che mi pareva che voi avreste dovuto fare; ma ne ho parlato come mezzo e non come scopo.

E lo scopo di questo mio discorso, che mi è stato dettato da un profondo sentimento del dovere, è di sollevare la questione della pubblica moralità in Italia per quel che concerne la violenza e i delitti di sangue. Pare a me che il Parlamento e questa augusta Assemblea mancherebbero a se stessi se all'occasione della discussione del Codice penale questa gravissima questione non fosse sollevata e risolta. Ognuno avrebbe potuto farlo con maggiore autorità e competenza di me, nessuno con maggior senso di affetto e di devozione per il nostro paese. E nelle presenti circostanze non saprei dargliene prova maggiore.

Senatore PIERANTONI. Domando la parola.

Senatore VITELLESCHI. Io attenderò quello che l'onor. ministro mi dirà in proposito e quello che il Senato penserà di questo grave argomento.

Per me in quelle cifre che vi ho lette si contiene un gravissimo dilemma, perchè dopo 25 anni di governo noi dobbiamo farle rapidamente sparire, o noi dovremmo riconoscere nelle nostre popolazioni una inferiorità costituzionale in fatto di moralità. Non ho bisogno di respingere la seconda ipotesi per una razza che ha duemila e cinquecento anni di storia ripiena d'ogni gloria e illustrata da due civiltà.

Dunque non resta che la prima. Noi dobbiamo far sparire questo stato di cose. Quale è il nostro programma a questo effetto? Questa discussione non deve finire senza che il Senato sappia quali siano gli intendimenti del Governo per ricondurre le nostre popolazioni nelle condizioni normali di equanimità e di moralità.

Io fin d'ora dichiaro che se il Governo non ha null'altro ad offrire che questo Codice quale esso è, dappoichè è stabilito che non vi si possono portare emendamenti di sorta, io voterò contro il Codice penale, perchè io non sono di quelli che credono che la felicità di un popolo consista nell'avere un Codice. Per me la felicità di un popolo consiste nell'avere una morale; ogni popolo può conseguirla nel modo che più gli è proprio, alcuni mediante un Codice, altri con leggi molteplici. Il modo non ha importanza, è la cosa che è indispensabile a un popolo che aspira ad essere prospero e grande.

Ora, fin che rimangono i Codici attuali, buoni o cattivi, essi hanno in sè la caducità della loro molteplicità, e quindi la questione resta im-

pregiudicata. Invece, quando il Parlamento italiano avrà votato il Codice penale, si terrà come *functus officio suo*, e passeranno secoli prima che sia mutato o riformato.

Ora, avendo io espresso il mio giudizio sul complesso di questo Codice in rapporto con le nostre popolazioni, non vorrei ad ogni costo arrestare il progresso e compromettere l'avvenire di queste sotto la sua azione lenta ma inesorabile e duratura.

È con grande rammarico che io non lo voterò perchè molte ragioni di carattere politico mi avrebbero indotto a farlo. Ma la questione è troppo grave, è una di quelle poche che in nessun caso può essere sottoposta a considerazioni politiche di nessuna specie.

Per me se questo Codice è adottato come esso è, è un segno che questo lato importantissimo del nostro risorgimento non è ancora maturo. Ebbene, io aspetterò che lo sia, aspetterò che vengano uomini e cose che sieno propizie alla restaurazione della pubblica moralità in Italia, siccome vennero al suo tempo circostanze propizie ed uomini eletti per riconquistare la sua indipendenza e costituire la sua unità.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Fusco.

Senatore FUSCO. Onorevoli signori senatori, illustre ministro di grazia e giustizia: ho il dispiacere di annunziare che mi trovo in aperta, completa contraddizione col metodo seguito dall'illustre oratore che mi ha preceduto. Egli che ha tutto riprovato nella riforma del Codice penale, egli che ha compiuta una critica assai severa dei principi informatori del Codice stesso, ha consentito a passar sopra a talune speciali disposizioni.

Voi lo avete udito. Egli ha dichiarato ripetutamente di non voler sollevare una discussione intorno a quei quattro articoli che si riferiscono agli abusi dei ministri del culto, pur non essendone molto soddisfatto. Invece tutto il resto del Codice è stato da lui esaminato con grande rigore e fortemente biasimato. Io per contrario, mentre ho il proposito di occuparmi esclusivamente di quei quattro articoli dal 173 al 177, che riguardano appunto gli abusi dei ministri del culto, non ho poi nessuna intenzione di interrompere il coro di lodi per l'intera opera di riforma del Codice penale.

Non m'arrego io il diritto di giudicarlo, ché

incompetente mi reputo a giudicare tanta opera; ma è facile prestare assentimento al giudizio unanime di uomini cospicui e competenti. Basterebbero quelli che abbiamo presenti a noi come componenti la Commissione del Senato, i quali hanno dato la loro adesione ad una riforma così importante.

L'onorevole Vitelleschi ha creduto di enunciare giudizi, i quali mi sono sembrati vivaci, non solo, ma anche originali. Originali perchè è giunto perfino a dichiarare che nella riforma del Codice penale si segue un sistema *che esclude il concetto della moralità*.

È arduo questo giudizio, ed io mi limito a confessare che per parte mia ritengo invece che tutto il complesso delle disposizioni del nuovo Codice non fa che affermare mirabilmente il concetto della moralità.

Un esempio è stato addotto per dimostrare la verità di quella proposizione, ed è che si trova punito nel nuovo Codice l'attentato contro l'ordine costituito. Basta certe cose enunciare perchè ognuno si convinca come sia cosa difficile poterle bene intendere, se è vero che il primo e sommo bisogno morale di un popolo è di avere un governo, il quale poi si ha il dovere di difendere e tutelare.

L'altro concetto enunciato dall'onorevole proponente, che può parere forse brillante, ma è anche più singolare, è stato questo, che, cioè, manca nel Codice *tutto ciò che fu i popoli virili e grandi*, e sapete che cosa è? *la pena di morte e la deportazione!*

Ora in ciò si ravvisa qualche cosa di paradossale, che potrà anche contenere delle verità riposte; ma così, a prima giunta, fa uno strano effetto!

Della pena di morte si è parlato tanto da farmi credere francamente che questo argomento fosse morto e sepolto e che non se ne parlasse più. Ebbene, è stato invocato nientemeno come mezzo di ricostituire la morale dei popoli!

Fremeranno dal sepolcro le ossa di Cesare Beccaria a sentire affermare nel 1888 che colla pena di morte, colla severità delle pene in genere, s'instauri il concetto della moralità dei popoli; quasi che un'esperienza secolare non stesse lì a dimostrare che codesta moralità ha fatto grandi progressi dal dì che le società moderne hanno fatto adesione al sistema della mitezza delle pene e dal dì che, se non altro,

teoricamente è stata proclamata l'abolizione della pena di morte.

Io crederei di fare torto agli illustri relatori della Commissione, all'eminente guardasigilli, se spendessi altre parole per confutare questo principio. Mi basterà di averne fatto cenno per giustificare la mia affermazione: che io reputo, cioè, il Codice penale, che ci è dinanzi, un documento di sapienza civile, e presto ad esso tutto il mio plauso, tutta la mia adesione.

Ma è mia particolare convinzione che in esso vi sia un punto nero, ed è proprio quello che si attiene agli abusi dei ministri del culto.

Quando da parte mia mi adopero in tutta buona fede ad eliminare questo punto nero, io credo di fare opera onesta e patriottica, concorrendo, per quanto le mie deboli forze lo consentono, a perfezionare quest'opera, la quale deve raccomandare ai posteri il nome di coloro che seriamente vi hanno cooperato.

È strano, o signori, che mentre da tutto l'insieme di questa riforma traspira un'aura di mittezza, la quale (chechè se ne pensi in contrario) per me è arra di crescente moralità del nostro popolo; mentre coll'abolizione della pena di morte si afferma che l'indirizzo, la nota dominante e caratteristica della riforma è la temperanza, la benignità, in un solo caso si vedano inasprire le pene, si vedano creare novelle ipotesi delittuose, e questo caso, o signori, non riguarda una classe più o meno nota di criminali, ma i ministri del culto!

Saranno dunque questi giunti a tale da doversi considerare proprio come gente pericolosa alla pace pubblica? Non ignoro che vi è chi lo pensa e perfino chi lo afferma. Ma la maestà di questo Consesso mi vieta di raccogliere e discutere opinioni siffatte.

Voi non ignorate come, per consenso unanime dei filosofi della storia, le religioni, se non sono tutto l'elemento fattore della civilizzazione, sono certamente uno dei coefficienti grandissimi della civilizzazione medesima.

L'onor. Zanardelli, nel suo discorso apologetico dinanzi alla Camera dei deputati, non indugiò a confessare il gran bene che egli si aspetta, appunto per la moralità del paese, dall'opera dei ministri dei culti.

Del resto, se una testimonianza non sospetta io potessi addurre, vi addurrei quella del Maurizio Block, il quale dice: « La religione è una

delle forze morali le più potenti. La si vede in azione dalle origini delle società e se ne risente l'influenza sotto il regno della civilizzazione la più raffinata ».

Non bisogna farsi illusioni, e del resto anche l'onor. Massarani ieri non si faceva illusione, sul vero significato delle vostre proposte.

Egli vi diceva: Se credete che per la tutela dello Stato occorre quello che corrisponde ad una brutta ed abborrita frase, *lo stringimento dei freni*, siate logici, siate coerenti, stringeteli per tutte le classi pericolose, per tutti i partiti sovversivi che minacciano l'esistenza dello Stato.

Lo stringerli soltanto per un partito, per un ceto, per una classe, è quello che giustamente vi fa meritare l'accusa di *persecutori*!

Nè mi si dica, o signori, che si tratta di momenti eccezionali e che le condizioni speciali in cui versa la vita politica della nazione rendono giustificabile quello che in altri tempi non si sarebbe fatto.

Io non mi illudo, o signori, sull'eternità dei Codici; ritengo invece che l'evoluzione continua della coscienza giuridica li renda tosto o tardi antiquati; ma nello stesso tempo non vorrei che i Codici rispondessero alle esigenze proprie di un momento.

Non sono le condizioni istantanee della vita civile di una nazione che devono essere ritratte nei Codici; codeste condizioni possono essere oggetto di provvedimenti singolari, possono essere oggetto delle leggi di pubblica sicurezza, ma nel Codice dovete far che si riverberi il concetto stabile della nazione in ordine alla valutazione intrinseca di atti o fatti che costituiscono reati; e questo non può essere opera di un momento!

Ma, o signori, non è certamente per queste impressioni, più che ragioni, che io rifiuto la mia approvazione agli articoli del progetto relativi agli abusi dei ministri dei culti.

Io ho bisogno di un più maturo esame dei medesimi, e debbo innanzi tutto dimandarmi quali saranno le disposizioni che debbo considerare, cioè se quelle che si leggono nel progetto del guardasigilli, o quelle risultate dallo studio della Commissione senatoria.

La Commissione, voi lo sapete, seguendo il metodo che è stato imposto in questa occasione, formola taluni emendamenti; ma poi si limita

a raccomandarli mercè un ordine del giorno in cui è detto: « Il Senato raccomanda all'attenzione del ministro di grazia e giustizia le proposte e i voti espressi dalla Commissione e passa alla votazione dell'art. 1° della legge ».

Siamo adunque di fronte ad osservazioni e raccomandazioni; e allora l'unica cosa che è sottoposta alle deliberazioni del Senato è il testo del disegno di legge così come è stato presentato dall'onor. guardasigilli.

È quello per ciò che io ho il dovere di esaminare, tanto più che la Commissione (e qui faccio l'avvertenza che quando parlo di relazioni e di Commissione intendo sempre riferirmi all'autore della relazione, per le disposizioni relative agli abusi dei ministri del culto), si limita a dire che ne approva la sostanza, ma ne riprova la forma. Prendo atto che la forma è condannata anche dalla Commissione!

Ma siccome io non voglio nè la forma nè la sostanza, perchè bramo sia applicata al clero la legge comune, ho il diritto di vedere quali siano le disposizioni che ci si presentano dal Governo, e farne libera analisi.

Voi sapete benissimo in che consistono questi articoli dal 173 al 176 nel disegno del Codice; ma dovendo rendere conto delle nostre opinioni non solo innanzi a noi medesimi, ma anche innanzi al paese, permettete che io esponga metodicamente quali siano le nuove ipotesi criminose che si creano cogli articoli del disegno di Codice or ora rammentati.

La prima ipotesi criminosa è *la censura o il vilipendio delle istituzioni, delle leggi dello Stato e degli atti dell'autorità* fatto pubblicamente e nell'esercizio delle proprie funzioni dai ministri dei culti.

La seconda ipotesi criminosa è *l'abuso della forza morale derivante dal proprio ministero* per indurre altrui:

- a) a disconoscere le istituzioni, le leggi dello Stato e gli atti dell'Autorità;
- b) a trasgredire i doveri verso la patria;
- c) a trasgredire i doveri inerenti ad un pubblico ufficio.

La terza ipotesi è *l'abuso della forza morale adoperata in pregiudizio degli interessi patri-monialiali, e per turbare la pace delle famiglie.*

Quarta ipotesi criminosa è *l'esercizio degli atti del culto esterno in opposizione a provvedimenti del Governo.*

Finalmente si dispone un aumento di pena-lità per reati commessi dai ministri dei culti nell'esercizio e con abuso del proprio ministero.

Questo è il disegno di legge.

Ma intorno a ciò vi sono precedenti legislativi.

Ebbene, facciamo di rammentarcene per istituire un giudizio comparativo.

Fino al 1° giugno 1871 ebbero vigore, meno nella provincia romana, gli articoli 268, 269 e 270 del Codice sardo, i quali contemplavano soltanto i seguenti reati:

La censura con pubblici discorsi delle istituzioni o delle leggi dello Stato; l'eccitamento al disprezzo e al malcontento contro le medesime; il turbamento della coscienza pubblica e della pace delle famiglie coll'indebito rifiuto del proprio ufficio. Gli stessi reati commessi per mezzo di scritti, d'istruzioni o altri documenti letti in pubblica adunanza erano puniti più severamente. L'eccitamento alla disobbedienza alle leggi ed agli atti dell'autorità. Se la provocazione produceva sedizione o rivolta, l'autore della provocazione era considerato come complice.

Nel 1870, allorchè fu il caso di promulgare nella provincia romana il Codice sardo del 1859, voi tutti conoscete che un decreto reale del 27 novembre dello stesso anno escluse dalla promulgazione in questa provincia i tre articoli che ho testè mentovati, cioè 268, 269 e 270 del Codice stesso; e la motivazione, o signori, che determinò questa esclusione è abbastanza singolare; imperciocchè fu detto nella relazione che precedeva il decreto:

« Nel pubblicare però il Codice penale nella provincia romana si è creduto doversi sospendere la promulgazione degli articoli 268, 269 e 270.

« L'attuazione del principio della libertà della Chiesa non permette il mantenimento di codesti articoli. Le modificazioni che si reputassero necessarie formeranno argomento di un progetto di legge, che sarà tosto presentato dal ministro guardasigilli ».

E di fatti più tardi fu sciolta la promessa con la legge del 5 giugno 1871, la quale per tutta Italia promulgò sanzioni più miti, contemplando la censura *espressa* degli atti della autorità e *l'oltraggio delle istituzioni*, e poscia

l'eccitamento alla disobbedienza o alla insurrezione, che sono reati comuni.

Ed eccoci finalmente all'attuale disegno di legge, il quale non solo rinnega la mitezza della legge 5 giugno 1871, non solo ritorna alle sanzioni più rigorose della legge del 1859, meno per quanto riguarda l'indebito rifiuto del proprio ufficio, ma crede che sia mestieri rincarire la dose e creare altre ipotesi criminose, comminando per tutte pene più severe.

Onorevoli senatori, quando in un breve tratto di storia si ha un continuo movimento legislativo, per giustificare un trattamento più aspro, più duro, quale è il ragionamento più semplice che si affaccia alla mente?

Vuol dire che la legge più mite ha prodotto cattive conseguenze, vuol dire che quel trattamento più onesto, invece di produrre la pacificazione negli animi, invece di produrre la mitezza in coloro i cui eccessi voleva correggere, ha prodotto un effetto contrario.

Questo significherebbe parlare a rigore di logica! Ma avete voi consultate le statistiche?

La relazione che precede il disegno di legge non ne fa cenno, ed io non fui così fortunato, come qualche altro mio collega, di avere a mia disposizione una statistica recente. Senonchè quando in quest'aula fu discusso, e certo con altri auspici, per la gagliardia dei combattenti, lo stesso argomento nel 1877 sul progetto presentato dall'illustre Mancini, allora fu esibita una statistica, la quale è risultata per me molto istruttiva; sono poche parole, ascoltate:

« Gettando uno sguardo su questa statistica, la medesima può dividersi in tre periodi (e la esponeva l'onor. Mancini dal banco dei ministri); l'uno dal 1850 al 1859, sotto l'impero della legge subalpina del 1854; il secondo dal 1859 al 1870 sotto l'impero del Codice penale del 1859; il terzo dal 1871 fino al 1877 sotto l'impero dell'ultima legge del 1871, e se ne ottengono questi risultati:

« Nel primo periodo di sei anni si ha una media annuale di 6 procedimenti, e si trattava del solo Piemonte. Per 24 sopra 35 imputati nell'intero periodo fu dichiarato non farsi luogo a procedere, 11 furono condannati; il che offre la proporzione di un 33° per cento, ossia un terzo di condannati contro due terzi dimessi dall'imputazione senza condanna.

« Nel secondo periodo di 11 anni, sotto l'im-

pero dell'art. 268 del Codice penale, contro il quale si è tanto declamato, ma che (diceva l'onor. Mancini), appunto per la sua elasticità lasciava senza effetto moltissime procedure, gli imputati furono 1142, con una media di 104 all'anno. Ma fu dichiarato non farsi luogo a procedere, o si pronunziò l'assolutoria per ben 1042 individui, e non vi furono che 88 condannati, nella proporzione del 9 per cento, ossia dell'undecimo circa.

« Nel terzo periodo di 6 anni, dopo la legge del 1871, gl'imputati non sono stati che 277, colla media annua di 46; ma di tutti questi imputati non ne furono condannati che 6, cioè un 41°, ossia nella proporzione del 2 e mezzo per cento ».

E fu all'udire queste cifre che un illustre senatore, con molto spirito, ebbe a dire che siffatta statistica era quella *degli abusi commessi in pregiudizio del clero*.

Che se piacesse a taluno di osservare che non si fu abbastanza rigorosi, e che la elasticità degli articoli precedenti non si prestava a condanne, o che processi non furono fatti per ogni reato commesso; ma allora sorge spontanea una risposta: Non vi accorgete che ciò dipende appunto da che le sanzioni penali non corrispondevano alla coscienza giuridica del paese? Questa è la conseguenza: o non si fanno i processi o gli imputati sono assoluti!

Ciò premesso, egli è evidente che se si deve seguire l'insegnamento della statistica penale, non solo non si sente il bisogno di rincarire nell'acerbità delle pene, ma è invece giustificato il partito contrario, cioè che la migliore cosa sarebbe di non toccare affatto quest'argomento, perchè nel terzo periodo, in cui le pene furono più miti, il numero dei reati scemò! Dalla media di 104 all'anno si discese alla media di 46.

Ma ciò non è tutto.

Se il Senato mi onora ancora per pochi istanti della sua cortese attenzione, io mi propongo di dimostrare che queste sanzioni punitrici devono essere abbandonate, per un triplice ordine di considerazioni. Primo, perchè contraddicono ai principi più elevati del liberalismo moderno; secondo, perchè sono in opposizione coi principi regolatori di una corretta legislazione penale; terzo, perchè non sono in armonia con una buona e savia politica nazionale.

Ne farò brevissima dimostrazione.

Come esse siano in contraddizione coi principj più elevati del liberalismo moderno.

Onorevoli senatori, è noto a tutti che l'indirizzo del liberalismo non consiste più, da un pezzo a questa parte, nell'escogitare mezzi per combattere tiranni e tirannie che più non esistono; ma, secondo l'attestazione di autorevoli pubblicisti, esso consiste nel combattere la tirannia delle opinioni dominanti, nel combattere la sovrapposizione dei partiti vittoriosi e l'oltrappotenza dello Stato o dei singoli poteri sociali a danno dell'umana ragione e della individualità.

Ora, fra queste sanzioni penali che noi stiamo esaminando havvene una che raccomando alla vostra attenzione: *la censura delle leggi dello Stato e degli atti dell'autorità*, libera a tutti, è interdetta al clero.

L'esercizio degli atti del culto esterno in opposizione ai provvedimenti del governo è reato.

Si attenta con ciò alla libertà di opinione, di discussione e di culto.

Ma queste libertà sono appunto reclamate per sostenere la lotta dell'individuo contro la onnipotenza dello Stato; delle minoranze contro le sopraffazioni delle maggioranze.

E perchè, o signori, le mie povere parole possano essere convalidate da un'autorità che certo non riuscirà sospetta, permettete che io vi rammenti le conclusioni di quel primo capitolo, ben noto, dello Stuard Mill nel libro intitolato: *Della libertà*.

Dopo che egli si è fatto a propugnare gagliardamente la libertà di opinione, di discussione e di propaganda, ascoltate un po' come egli conchiude e vedete se io non ne possa fare pro per la discussione presente:

« Noi abbiamo riconosciuto la necessità per il benessere intellettuale della specie umana (da cui dipende il benessere morale e materiale) della libertà di opinione e della libertà di discussione, e ciò per quattro motivi distinti che si possono così brevemente ricapitolare:

« Primo. Una opinione che si riducesse a silenzio può benissimo essere vera; negare ciò equivale ad affermare la nostra propria infallibilità ».

E non sarete voi certamente che vorrete affermare la vostra infallibilità per ridurre al silenzio gli avversari!

Secondo: « Quand'anche l'opinione ridotta al

silenzio fosse un errore, essa può contenere - ciò che accade il più sovente - una parte della verità; e poichè l'opinione generale o dominante sopra qualche soggetto qualsiasi è *raramente, o non è giammai tutta la verità*, non si ha probabilità di conoscerla per intero se non con la collisione delle opinioni avverse ».

Onorevoli senatori, questo secondo postulato del filosofo inglese mi ispira talune considerazioni che vorrei raccomandare alla vostra attenzione.

Molte volte - ivi è detto - la verità che i partiti dominanti credono di avere proclamata e che ispira le loro istituzioni può non essere tutta la verità! Ora, per fare applicazione di questo principio alle condizioni della politica italiana e per uscire dalle generali, convien domandare: cosa è che tanto vi travaglia? A qual fine voi volete diminuire la libertà di opinione e di discussione nei ministri del culto? Voi lo sapete; egli è per impedire che sia posto in dubbio il concetto dominante, che è a base del vigente diritto pubblico italiano, cioè l'unità nazionale, e l'abolizione del potere temporale dei Papi.

Ma, se gli insegnamenti di Stuart Mill possono significare qualche cosa, non impedito che si discuta liberamente e che si sostenga, beninteso entro confini meramente teoretici, la opinione la più contraria a quella dominante; poichè da questo dibattito potrebbe uscire qualche concetto integratore di quella che sembra, ma può non essere tutta la verità.

Che cosa accade, o signori, ogni giorno?

Uomini eminenti e rispettabili per coltura, e patriottismo non sospetto, come il nostro onorevole collega Jacini, vengono ponendo innanzi opinioni e disegni, vengono a far proposte, le quali accennano a temperamenti intermedi, coi quali si spera di sopire la grande contesa tra coloro che affermano esistere allo stato presente della nostra legislazione la intera libertà spirituale del Sommo Pontefice e coloro che la negano. Lasciateli discutere liberamente; non chiudete a nessuno la bocca; dall'affermazione vigorosa della tesi e dell'antitesi, chi sa, potrebbe uscire, per lo spirito eclettico degli Italiani, qualche concetto nuovo che, pur rispettando il concetto fondamentale, sia integratore della verità!

Ed ora ascoltate un altro insegnamento dello

Stuart Mill; esso farà oscillare la corda del nostro patriottismo:

« Anche nel caso in cui l'opinione ricevuta contenesse la verità e tutta la verità, la si professerebbe come una specie di pregiudizio, senza comprendere o sentire i suoi principi razionali, se essa non potesse essere discussa vigorosamente e realmente. Il senso della dottrina stessa correrà rischio di essere perduto, o indebolito, o privato del suo soffio vitale sul carattere e la condotta; poichè il dogma diventerà una semplice formula inefficace per il bene, ingombrante il terreno ed impediente la nascita di ogni convinzione reale fondata sulla ragione o sull'esperienza personale ».

Applicando queste idee al caso nostro, si potrebbe domandare se sia conveniente fare dell'unità nazionale un dogma legale, un dogma civile, che non permette ad altri di pensare diversamente! Ammetto il dogma nelle materie religiose, ma lo escludo assolutamente nelle politiche!

Alla libera e spontanea adesione delle menti vorreste sostituire un pensiero artificiale ed obbligatorio? Ma non vi accorgete che la parte più bella, più poetica dell'idea nazionale a questa guisa si corrompe e cade? Perchè si affrontarono tanti pericoli, perchè siffatta idea ispirò tanti martiri, perchè si versò tanto sangue? Perchè prima era un reato professarla; perchè prevalevano idee contrarie! Orbene, oggi che è trionfata, raccomandate la questa idea dell'unità nazionale al libero dibattimento, se volete che essa non si indebolisca nelle menti e non si corrompa!

Il giorno in cui avrete impedito ad ogni altro di negarla, essa perderà le sue attrattive, perderà la sua beltà, la sua poesia. Accettate almeno questo consiglio in nome della bellezza del concetto che si vuol salvaguardare e desistete dal pensiero di intelarlo, nel campo delle idee con le disposizioni repressive e punitive che stiamo esaminando. Lasciate a tutti la libertà di negarla e l'idea che sta tanto a cuore della Nazione rifulgerà più bella.

Senonchè, avranno bene il diritto di dirmi tanto l'onor. ministro guardasigilli quanto coloro che giustificano questa sanzione repressiva: ma che cosa ha che fare la libertà di discussione, la libertà di opinione con quello

che noi vogliamo punire? Non vedete che noi rispettiamo in tutti i cittadini questa libertà? Ma noi la vogliamo punire solamente in coloro che, per la grande autorità morale di cui sono rivestiti, possono farne abuso pericoloso e possono recar danno all'ordine costituito.

Consultate la dotta relazione del ministro guardasigilli, consultate la non meno pregevole relazione del senatore Canonico intorno a questo punto e voi vedrete che essi affermano che per tanto vogliono diminuire, temperare questa libertà di discussione nei ministri del culto, in quanto che essi godono di una credibilità, di cui altri non gode.

Ed è notevole un periodo nella relazione dell'illustre guardasigilli, nel quale presso a poco si dice: Ma sapete che queste opinioni soverchiamente libere, emesse dal pergamo, escono insieme coi dogmi, che sono la verità assoluta; e i credenti non possono essere chiamati a distinguere acconciamente quello che sia parte politica e faziosa da quello che sia la verità religiosa. Onde vengon sorpresi nella loro buona fede ed indotti a credere quasi per verità rivelata quello che non è che un artificio della politica militante.

Francamente, questo ragionamento è più specioso che vero.

Io credo di averlo riprodotto con molta serenità e con molta sincerità per avere il diritto di combatterlo con pari franchezza.

Voi dunque rispettate la libertà di discussione e di opinione fino a quando avete la speranza che chi parla non sia creduto! Non appena vi accorgete che colui che fa uso di questa libertà possa essere creduto ciecamente e da molti, voi vi affrettate a diminuirlo.

Tutto ciò potrà essere detto e sostenuto; ma per me non è nè liberale, nè giusto!

E per essere logici, quando vi sarete messi su questo cammino non potete fermarvi a mezza strada.

Potrete imbattervi in un simpatico tribuno, il quale potrà trascinare le moltitudini; la logica vi conduca ad impedirgli la libertà di discussione.

Non la sola autorità dei ministri del culto può, in dati momenti e speciali contingenze, ottenere una credibilità stragrande, ma un affascinante oratore - e ne abbiamo avuti non è guari - un giornale molto diffuso - e ab-

biamo visto che in certi momenti ci sono — possono aspirare a tale punto di credibilità da disgradare quella dei ministri del culto. E allora, se il principio stesso che la libertà di discussione e di opinione deve essere limitata tutte le volte che per la credibilità del soggetto che l'usa possa produrre dei danni dovesse accogliersi per buono, si sarebbe guidati *recto* tramite a velare la statua della libertà.

Onde, bene a ragione l'onor. Crispi, discutendosi nella Camera elettiva la legge del 5 giugno 1871, esclamò:

« Se io dovessi fare una riforma, tutti questi reati fittizi li abolirei.

« Io vorrei dar campo ai repubblicani di discutere la repubblica, ai realisti di discutere il governo assoluto, ai preti di difendere il potere temporale del papa, come fanno continuamente ».

Ma vi ha di più, o signori!

L'onor. guardasigilli fu in altri tempi lo strenuo propugnatore di una massima che diceva: *reprimere e non prevenire*.

Ma, premesso che con l'art. 173 del disegno di legge non si tratti di reprimere l'inizio di un reato, quale sarebbe l'eccezione al disprezzo o alla disobbedienza alle leggi, perchè a ciò provvedono speciali sanzioni; ma che si tratti invece d'impedire la diffusione di concetti e di idee, con cui possa saturarsi l'ambiente politico sociale, e generare quando che sia alcun che, il quale abbia consistenza delittuosa; è chiaro che voi siete in piena *prevenzione*, abbandonando il concetto liberale della *repressione*.

È vero che creando un reato, di ciò che può essere un semplice remoto pericolo di reato, nella esecuzione o applicazione della legge non uscite dal sistema repressivo; ma in *lege condenda* vi fate fautori di prevenzione.

Oltre che, per essere giusti ed onesti, se da una parte ponete in conto l'aggravante della credibilità di colui che esercita la libera discussione in maniera da voi creduta così pericolosa, perchè non tenete conto dall'altra parte, come di una attenuante, delle condizioni speciali di chi ascolta?

Chi sono coloro che ascoltano i sermoni pericolosi, che voi intendete di proibire con questa sanzione? Le donne in cui predomina il

sentimento religioso, i fanciulli che seguono l'esempio materno, i vecchi che in tarda età pensano più di sovente al gran viaggio della vita futura, ed in generale gente pietosa e pacifica.

Ora, domando io, tutti costoro, anche eccitati da sermoni, possono considerarsi come gente pericolosa alle istituzioni che ci reggono? Gli uomini vigorosi, i giovani eccitabili, sono distolti in altre occupazioni, hanno poco tempo di sentire i sermoni. Se dunque volete punire e limitare la libertà di discussione e di opinione, perchè colui che fa una propaganda ha maggior credibilità, per esser giusti ed imparziali dovete anche mettere a calcolo il minor danno che può produrre per la natura di coloro che nel più gran numero ascoltano.

Guai se le prediche avessero potuto aver la forza di distruggere l'Italia!... Probabilmente a quest'ora non sederemmo qui!

L'onor. relatore Canonico nella sua relazione diceva, a riguardo delle pene pei ministri del culto, esservi solo questo di eccezionale, che si punisce in essi più gravemente *oio* che per altri si punisce meno.

Questo suppone, onorevole senatore Canonico, l'esistenza di un reato così per i ministri come per gli altri. Ma badate che, quando si tratta di *censurare l'autorità o gli atti dell'autorità*, per tutti gli altri cittadini non è reato. Il *vilipendio* beusi è reato per tutti gli altri cittadini, ma la censura no.

Qui dunque si tratta di creare il reato, non di aumentare la pena in ragione della persona che lo commette.

Oltre che, voi ponete come reato la censura non solo delle istituzioni che ci reggono, ma degli atti del Governo e dell'Autorità. Ma avete riflettuto ad una cosa? Che, col sistema che ci governa, della responsabilità dei pubblici uffiziali, il discutere della bontà intrinseca, della legalità o illegalità di un atto dei pubblici uffiziali è un diritto santissimo che è garantito dalle leggi, e di cui ogni giorno facciamo esperimento perfino innanzi ai tribunali?

Ora sarebbe strano che il libero cittadino abbia la facoltà di andare fino alla Corte di cassazione per fare dichiarare privo di effetto nelle sue conseguenze pratiche un atto dell'Autorità, perchè emanato non nei termini voluti dalla legge che ci governa, e che questa stessa

censura, predicata in chiesa da un ministro del culto, lo esponga ai rigori della legge penale! Così si avrebbe da una parte un magistrato, la Corte di cassazione probabilmente, che dichiarerà inefficaci per ricorso del cittadino gli atti emanati da un pubblico ufficiale, ed un altro magistrato che condannerà quel ministro del santuario che si sia permesso di esporre pubblicamente la censura!!!

Queste sono le conseguenze intime e pratiche del sistema da voi adottato!

Con ciò credo avere ampiamente dimostrato che le sanzioni punitive, che discutiamo, contraddicono ai più delicati ed elevati principi del liberalismo moderno, di cui l'onor. guardasigilli è strenuo e dotto propugnatore; onde non potrà rifiutare un'arma di combattimento, che io attingo nelle sue medesime convinzioni.

Eccomi ora ad esaminare la questione in rapporto ai principi di una corretta legislazione penale.

Voi sapete benissimo che per rispondere una sanzione punitrice ai principi di una corretta legislazione penale, la definizione del reato non deve rimanere in nessuna parte ignota, nè deve attingersi in altri elementi che non sia la stessa legge penale. *Nullum crimen, nulla poena, sine praevia lege penali!*

Ebbene, col vostro disegno di legge si punisce l'eccitamento a trasgredire i doveri verso la patria.

Ma questi doveri non sono definiti da nessuna legge; imperocchè non bisogna confondere i doveri verso la patria coi reati verso la patria, cosa affatto diversa.

Negli articoli 101 a 111 si definiscono i reati contro la patria; ma i doveri verso la patria non sono definiti; onde il giudice dovrà prima accertarli di suo arbitrio e poi dovrà punirli; dunque il giudicabile è messo in balia del giudice!

E questo non basta. Non si può ravvisare reato nelle sole conseguenze dannose di un fatto qualsiasi; ma occorre bene definire l'atto criminoso che lo produce, perchè anche un'azione lecita potrebbe produrre conseguenze dannose.

Voi punite gli atti e i fatti che producono il danno del patrimonio o il turbamento della pace delle famiglie; ma queste conseguenze

possono essere prodotte da atti leciti e da atti illeciti.

Qui, o signori, è il punto principale su cui si deve richiamare la vostra attenzione, imperocchè la stessa relazione del senatore Canonico su questo punto è molto tagliente.

Di fatti, voi vi preoccupate che un complesso di atti del ministro del culto nell'esercizio delle sue funzioni possa aver prodotto un danno nel patrimonio o possa aver turbato la pace delle famiglie.

Ma siete sempre sicuri che la causa prodcente questo effetto sia una causa intrinsecamente criminosa e immorale?

E se riuscisse a me, come è riuscito alla Commissione, di trovare esempi, i quali vi convincessero che una causa buona ha potuto produrre queste conseguenze dannose, non dovrete convenire che siete fuori di strada, che avete malamente definito questo reato, che vi siete allontanati dai principi di una corretta legislazione penale?

Presso a morire, un individuo che vuole aggiustare i suoi conti con la giustizia eterna, dichiara di essersi malamente arricchito o usureggiando o togliendo l'altrui. Il ministro del santuario, usando in quel momento e non abusando della sua forza morale, gli dice: Se vorrete rappaciarvi colla Divinità, dovete reintegrare la morale e la giustizia violate su questa terra. Rendete il mal tolto, e trattandosi di un pubblico usuraio che non sa a chi restituire, gli consiglia di far erede un asilo d'infanzia!

Questo è qualche cosa che colle leggi umane non si può ottenere! E pure il ministro del santuario, adoperando appunto la sua forza morale, ve lo farà ottenere!

Ma egli al tempo stesso avrà danneggiato nel patrimonio gli eredi, egli avrà turbata la pace della famiglia del morente, perchè essa faceva assegnamento sopra un retaggio che si vede sfumato o assottigliato.

E voi condannerete questo ministro del culto?

No, non lo condannerete certo!

Nè credo di esagerare facendo queste ipotesi, poichè è la Commissione stessa che le ha fatte.

Nè è vero che la legge, come sta formulata, contempra solo la lesione di legittimi interessi, poichè in essa è detto genericamente: « pre-

giudizio degli interessi patrimoniali » senza dire se legittimi o illegittimi!

Comprendo che non è stata questa l'intenzione del ministro proponente.

Farei offesa a quell'animo eletto dell'onorevole Zanardelli se potessi anche per un istante supporre che egli abbia avuto in animo, presentando queste sanzioni legislative, di punire questi fatti che sono la più splendida affermazione della morale per mezzo della religione.

Egli, naturalmente, avrà voluto colpire quel ministro inframmettente, il quale, al solo scopo di arricchire qualche suo correligionario, o con modi indiretti sè stesso, avrà tolto i beni ai legittimi eredi danneggiandone il patrimonio. Questa è la ipotesi che gli sarà passata per la mente; ma appunto per il metodo difettoso di voler colpire le conseguenze senza ben determinare la causa motrice che le produce, è venuto a risultati che eccedono le premesse.

Ma la Commissione ha trovato il suo bravo rimedio, e permettetemi che io spenda poche parole per il rimedio da essa escogitato; imperocchè l'onor. Canonico a questo punto, insieme alla Commissione, propone un nuovo articolo, il quale, per quanto concerne il danno al patrimonio, si esprime così:

« Soggiace alla stessa pena il ministro di un culto, il quale, costringe o induce taluno ad atti o dichiarazioni contro le leggi dello Stato, *od in pregiudizio dei diritti in virtù di esse acquistati* ».

Orbene, onorevoli colleghi, se mi riuscisse di trovare un'ipotesi, in cui anche con questo metodo voi potreste punire un'azione lecita, un'azione morale, scambiandola per un'azione illecita ed immorale, non vi affrettereste ad abbandonare anche questa locuzione?

Havvi molti diritti che sono, come tali, garantiti dalla legge per necessità sociali, ma che sono non per tanto in opposizione colla morale, e che il Codice può garantire, ma non fino al punto di impedire che altri vi consigli di farne getto per omaggio alla morale.

Vi presento l'ipotesi della prescrizione.

Vi sarà un individuo il quale, profittando della prescrizione quinquennale dei biglietti all'ordine o della prescrizione decennale dei crediti commerciali, rifiuta disonestamente un pagamento ad un suo benefattore, il quale indugia

dieci o cinque anni ad agire contro di lui, forse mosso a pietà dalle sue preghiere.

Evidentemente costui si giova di un beneficio garantito dalla legge! è questa una necessità sociale; ma, presso a morire, confessa questo fatto e gli si dice: Badate che questo starà bene in faccia alla legge, ma per le peculiari condizioni del fatto non istà bene di fronte alla morale; onde conviene che restituiate il mal ritenuto. E poichè il ritenere quel credito era garantito da una legge, l'autore di questo consiglio, che ha indotto danno al patrimonio, incorre nella sanzione penale, malgrado che abbia commessa una buona azione!

Ecco perchè non mi può suffragare questa nuova redazione della Commissione.

Il legislatore, inoltre, non si deve arrogare la facoltà di definire quello che esce dalla sua competenza.

Ecco un altro principio irrecusabile di legislazione universale.

Voi punite l'abuso della forza morale derivante dall'esercizio del proprio ministero; ma mi sapreste dire dove finisce l'uso e dove comincia l'abuso?

Qui voi vi trasportate nel campo delle discipline teologiche ed invadete quello delle scienze.

E peggio ancora se pretendete che l'abuso sia definito dai tribunali, perchè l'imputato affermerà l'uso e non l'abuso; e quando l'accusatore pretenderà dimostrare che vi sia *abuso*, non potrà farlo che invocando canoni e decretali, ad intendere ed applicare i quali non possono essere competenti i poteri civili!

Ma le sanzioni penali che si propongono debbono essere esaminate anche sotto l'aspetto politico. Questo, o signori, è indubitatamente il punto più scabroso della questione, ed io faccio appello alla tolleranza, della quale fin qui il Senato mi è stato benevolo, perchè mi sia lecito trattare questo argomento colla massima libertà.

Non si può dubitare, o signori, che malauguratamente in Italia si vive in istato di conflitto, in istato di dissidio tra il Governo della nazione ed il rappresentante la Chiesa.

I conflitti, fu detto altra volta da un eminente uomo di Stato, non sono istituzioni, sono

invece la negazione delle istituzioni. I dissidi tra il supremo potere religioso ed i rappresentanti del potere civile sono dannosi: e questa è tal sentenza alla quale si può acconsentire da tutti, malgrado ogni diversità di opinioni.

Ora colle proposte che siete venuti facendo avete diminuite le ragioni del dissidio o le avete aumentate?

Non occorre grande acume d'intelletto per dimostrare che le avete aumentate. Io mi guarderò bene dall'impegnare una discussione sul gravissimo argomento della conciliazione tra l'Italia ed il Papato, perchè non mi sembra il momento molto opportuno; quindi non profferirò nemmeno questa parola. Ma nessuno vorrà negarmi che possa essere un ideale di molte oneste coscienze il pensare che si viva meglio in pace che in guerra, e che un non remoto avvenire possa rendere agevole quello che ora dall'una parte e dall'altra sembra cosa impossibile; cioè un *modus vivendi*, che ponga termine alla lotta aperta e violenta. E allora sorgo spontanea una raccomandazione al senno dei governanti: non fate nulla che vi allontani da questa meta. Non la potete conseguire tutta d'un tratto per condizioni speciali, che io non voglio esaminare, ma qualunque cosa facciate che vi allontani maggiormente da questa possibilità è un errore.

Ora sarà lecito domandare se col progetto di legge che ci sta dinanzi si diminuiscano o si aumentino le distanze.

Onorevoli colleghi, che esso abbia rinfocolato il dissidio, basterebbe a mostrarlo l'unanime grido che si è levato nel clero; l'agitazione dell'episcopato, che è giunto perfino a far proteste al Parlamento, contro le quali fu opportunamente osservato che al Parlamento si fanno petizioni e non proteste!

E quando tutto mancasse, ci sarebbe la parola stessa del Sommo Pontefice, il quale, nella allocuzione del 6 giugno 1888, si mostrò addoloratissimo per questo progetto di legge.

Voi dunque non fate che accendere le ire, non fate che eccitare il dissidio, che aumentare il conflitto.

Ma non basta! Gli uomini politici debbono guardare certi problemi sotto tutti gli aspetti.

Perchè aumentare il dissidio è atto di cattiva politica?

Perchè la grande maggioranza degli Italiani,

la quale ritiene che si possa amare la patria e non rinnegare le proprie credenze religiose, non vuol saperne nè di dissensi, nè di conflitti, i quali l'agitano, la contrariano e ne turbano la coscienza! Altro che abusi dei ministri dei culti! Sono questi i veri elementi perturbatori della pace delle coscienze! Ed un Governo veramente nazionale, non si deve fare impressionare, o signori, nè dagli intransigenti rossi, nè dagli intransigenti neri; deve guardare la grande massa della popolazione e le sue intime convinzioni.

Il governo che non si preoccupa di questo bisogno non ha la coscienza intera della propria missione!

Ma, o signori, vi ha di più, ed è l'inefficacia delle sanzioni repressive per raggiungere lo scopo che vi proponete; imperocchè o la propaganda segreta sostituirà la propaganda palese, ovvero aprirete l'era dei martiri; e in tal caso chi ci guadagnerà? Voi volete che non si discutano opinioni contrarie alle vostre, e siamo d'accordo; ma se, malgrado il vostro divieto, si dovessero discutere, e cominciassero processi e persecuzioni, raggiungereste lo scopo? Su questo proposito non bisogna farsi illusioni; l'indirizzo è stato già dato, poichè in quella tale allocuzione pontificia del 6 giugno, pur deplorandosi il dissidio e protestandosi che il clero predica per suo istituto la rassegnazione e non la rivolta, si è rammentato che la condotta del clero deve essere conforme a quella degli Apostoli, i quali, impediti dai proconsoli romani di predicare il Vangelo, risposero: « *Si justum est in conspectu Dei nos potius audire quam Deum, judicate!* »

Dunque il sacerdote si coprirà di questo manto, ripeterà le parole degli Apostoli, crederà meritorio di affrontare la persecuzione. Immaginate voi un processo politico di questo genere!

Quello che, detto in una oscura parrocchia, non sarebbe ascoltato che da poche centinaia di innocue persone, detto in tribunale correzionale, sarà ascoltato da molti, in un centro più importante; riprodotto dalla stampa, dai giornali, si ingigantirà!

La commiserazione circonda l'imputato di mille simpatie, e questo non farà che aumentare quell'effetto dannoso, contro il quale credete di armeggiare. Del resto questo è un in-

conveniente per tutti i reati di Stato e di opinioni!

Quello che non vi siete contentato di sentir ripetere da una voce, ve lo sentirete ripetere da diecimila!

È vero che può obbiettarsi: ma come volete che desistiamo, che ci disarmiamo quando vediamo le ostilità sempre crescenti del clero?

Onorevoli senatori, io non voglio fare questione di sapere su chi debba cadere la maggior responsabilità delle ostilità presenti, ma è certo che ci avvolgeremo in un circolo vizioso se ognuno aspetta che l'altro desista. È saggezza essere in questi casi il primo a dare pruova di tolleranza e di rispetto alle altrui opinioni; imponiamoci quei delicati riguardi che si usano tra persone che debbono convivere sullo stesso suolo, sotto lo stesso tetto; non ci consideriamo eternamente come nemici, e avremo il merito di essere stati i primi ad iniziare un periodo di pace e di tranquillità sociale, feconda per la civilizzazione ed il benessere del nostro paese.

E ora, o signori, un'ultima osservazione ed avrò finito.

L'onor. ministro guardasigilli, così nella sua relazione, come nel discorso apologetico fatto nell'altro ramo del Parlamento, fece suo pro del diritto comparato, ed ha citato le legislazioni di Francia, del Belgio, della Spagna, del Portogallo, della Germania, del Canton Ticino, quella di San Marino e quella delle Due Sicilie.

Permettete che affermi una verità, ma non la dimostri, perchè l'ora del tempo e la vostra pazienza già messa a dura pruova non mel consentono.

In nessuna di queste legislazioni si trova l'esempio delle sanzioni che oggi si presentano nel Codice italiano.

Ve ne è qualcuna, in una, qualcuna in qualche altra; ma tutte messe insieme non si riscontrano in nessuna altra legislazione; sicchè noi avremo pei primi il triste vanto di avere, come ape industriosa, tolto il peggio di tutto quanto vi era in tutte le legislazioni degli altri Stati cattolici e di averlo messo insieme.

Ma non basta; vi sono degli esempi che io non avrei voluto veder citati; c'è la legge delle Due Sicilie del 1819. Ma, bontà di Dio! nelle Due Sicilie non era lecito a nessuno di discutere le istituzioni dello Stato, tanto meno poi ai ministri del culto.

Io diceva che in nessuna legislazione si trova messo insieme quel che si trova in questo disegno di legge.

Debbo fare però un'eccezione; e con questa riflessione finirò di trattenermi.

L'onor. guardasigilli citò l'esempio del Canton Ticino. Ivi era un complesso di disposizioni che per un verso o per l'altro potevano somigliare a quello che oggi si propone.

Ma l'onorevole ministro non ha fatto attenzione che quelle disposizioni non esistono più. Ecco invece lo stato preciso della legislazione del Canton Ticino. Colla legge del 28 marzo 1886, elaborata prima dal gran Consiglio e poi ratificata dal popolo, vennero casate tutte le disposizioni del Codice penale e tutta intiera la legislazione ecclesiastica del 24 maggio 1855; ed è rimasto in vigore il solo art. 4 della legge 28 dicembre 1855 così concepito:

« Nessun membro del clero potrà essere posto in istato di accusa o processato presso i poteri civili per qualsivoglia causa che si riferisca alla prestazione od al rifiuto di atti del sacro ministero od alla legittima libertà nell'esercizio di questo; nè gli si potrà infliggere multa o pena qualsiasi se non per crimini, delitti o trasgressioni comuni, e sempre colla garanzia e colle forme volute per gli altri cittadini. Quando un sacerdote sia riconosciuto colpevole, non potrà essere assoggettato ad altre pene che a quelle riguardanti la sua qualità di cittadino ».

Ora, questi sono gli esempi che ci vengono dalla libera Elvezia.

I preti sono condannati come tutti gli altri cittadini, e mi pare un gran dovere di giustizia il non tener conto nemmeno dell'aggravante come pubblici funzionari per colpirli con aumento di pena nei reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni.

La ragione è ovvia: in molti rincontri il clero è venuto accampando che esso rendeva servizi pubblici, per reclamare or questa, or quella esenzione. Vi basti rammentarne una: quella del servizio militare. Che cosa si è risposto? No; di fronte alla legge, di fronte al dovere verso la patria tutti sono cittadini, i preti come gli altri!

Orbene, quando si tratta di assoggettarli a gravezze, i preti sono cittadini come tutti gli

LEGISLATURA XVI — 2^a SESSIONE 1887-88 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 9 NOVEMBRE 1888

altri; quando si tratta di punirli, sono pubblici funzionari!

Si pensi di me quello che si vuole, ma io la giustizia non la intendo così!

Signori, io credo che la libera Elvezia ci dia l'esempio imitabile: i preti sono come tutti gli altri cittadini di fronte al Codice penale.

È stato detto che il genio italiano sia chiamato a risolvere i più ardui problemi della vita sociale, ed io me lo auguro; ma sapete quale ai di nostri è un arduo problema, la cui soluzione sarebbe degna del genio italiano? Il trovar modo di assicurare la funzione vitale dell'Italia nuova senza abusare della forza!

È storia vecchia che tutti i partiti, che tutte le opinioni, quando devono pervenire, si coprono di molta modestia e dimandano a gran mercè un po' di tolleranza. Quando poi hanno vinto ed ottenuto il trionfo, si dimenticano di quella tolleranza che hanno invocato e diventano persecutori di coloro ai quali ieri domandavano tolleranza! Sarebbe esempio di

grande civiltà per parte del popolo italiano se, giunto a maturità di nazione, ed affermando con tanta vigoria di volontà, di senno e di forza il concetto dell'unità nazionale, s'imponesse il dovere di non perseguire nessuna delle idee, anche se costituisse un'antitesi!

Se i tempi non volgono propizi nè a privilegi, nè ad immunità per questa o quella casta, non dovrebbero volgere propizi nemmeno per le persecuzioni. Ed io appunto non voglio nè privilegi, nè persecuzioni!

PRESIDENTE. Rimanderemo a domani il seguito della discussione.

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani alle ore due pomeridiane:

Discussione dei seguenti progetti di legge:

Facoltà al Governo di pubblicare il nuovo Codice penale per il regno d'Italia (*seguito*);

Modificazioni alla legge comunale e provinciale 20 marzo 1865.

La seduta è sciolta (ore 5 $\frac{1}{2}$).